



COMUNICATO UFFICIALE N. 903 DEL 20 MAGGIO 2026

Consiglio federale n.8 – riunione del 20 maggio 2026

DELIBERA N. 401/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.234/2025 assunta nella riunione del 28 gennaio 2025 con la quale è stato conferito l'incarico al Presidente federale di Coordinatore del Settore Tecnico, al fine di definirne la configurazione ed il relativo organigramma di vertice;
- sentita la proposta illustrata dal Presidente federale per la nomina della struttura organizzativa del Settore Tecnico federale e di un team di esperti di cui il Settore potrà avvalersi, laddove necessario, per approfondire materie attinenti alle proprie attività;
- ritenuto di condividere la struttura organizzativa proposta poiché funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati con la suindicata deliberazione;

DELIBERA

il seguente organigramma del Settore Tecnico FIP, presieduto dal Presidente federale Giovanni Petrucci e con la supervisione amministrativa del Segretario Generale Maurizio Berteà, nominando, fino al termine dell'a.s. 2026/2027, Margherita Gonnella in qualità di Responsabile del coordinamento, Luca Banchi in qualità di Responsabile Tecnico e Andrea Capobianco, Maurizio Cremonini, Matteo Panichi quali componenti della Commissione Tecnica.

Il Settore Tecnico potrà avvalersi, se necessario, di un team di esperti di seguito riportati che potranno essere convocati per i relativi ambiti di competenza.

DELIBERA N. 402/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera 250/A, assunta il 14 ottobre 2022, con la quale è stato approvato il progetto, per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 denominato "*Jr. NBA FIP U13 Basketball Leagues*";
- vista la delibera n.22/A, assunta dal Presidente federale il 20 gennaio 2023, con cui è stato approvato l'accordo di partnership FIP/NBA Properties Inc per la realizzazione del progetto "*Junior NBA FIP Basketball League*" per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026;

<u>sentita</u>	la relazione del Segretario Generale, in occasione della odierna riunione, in cui è stato illustrato che la Partnership tra la National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro, con durata quadriennale, che interesserà il Campionato Under 13 maschile e femminile e la Scuola primaria di secondo grado su tutto il territorio italiano, ai fini dello sviluppo e la promozione della pallacanestro si è concluso, ma che, preso atto dell'ottima riuscita delle progettualità, le parti si sono incontrate per verificare i presupposti per un nuovo accordo;
<u>considerato</u>	che la partnership sopra illustrata può offrire al movimento cestistico italiano di base un migliore servizio oltre a rappresentare un ulteriore veicolo di reclutamento per appassionati e praticanti cestisti;
<u>valutate</u>	con favore, con riscontri positivi provenienti anche dai Comitati Territoriali, le esperienze precedenti di partenariato tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la National Basketball Association svolte in occasione dei progetti degli ultimi 4 anni;
<u>preso atto</u>	che la partnership tra NBA e FIP rappresenta un unicum nel panorama mondiale;
<u>ritenuto</u>	opportuno conferire mandato al Presidente federale per sottoscrivere l'eventuale accordo, anche pluriennale, che rinnoverà la Partnership tra la National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro, con durata quadriennale, che interesserà il Campionato Under 13 maschile e femminile e la Scuola primaria di secondo grado su tutto il territorio italiano;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale per la sottoscrizione, al buon esito delle interlocuzioni, dell'eventuale contratto pluriennale per la realizzazione della partnership tra National Basketball Association e la Federazione Italiana Pallacanestro.

DELIBERA N. 403/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>visti</u>	gli artt. 25 e ss del D.Lgs n.36/2021;
<u>visto</u>	il testo dell'Accordo quadro tra USAP/GIBA/ADISP/Lega Basket Femminile ed i relativi allegati (Regolamento interno, Modello contratto, Tabelle minimi);
<u>preso atto</u>	delle osservazioni degli Uffici federali che sono state condivise dalle Associazioni di cui sopra;
<u>ritenuto</u>	di approvare il testo del predetto Accordo, che sarà applicato ai rapporti di lavoro sportivo tra le tesserate e le affiliate del settore femminile a decorrere dalla stagione sportiva 2026/2027;

DELIBERA

di approvare il testo dell'Accordo quadro tra Lega Basket Femminile/GIBA/USAP/ADISP con i relativi allegati (Regolamento interno, Modello contratto, Tabelle minimi) che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera; l'Accordo quadro entrerà in vigore a decorrere dalla stagione sportiva 2026/2027 e avrà validità triennale, fino al termine della stagione sportiva 2028/2029.

DELIBERA N. 404/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la Lettera Circolare n° 117 FIBA mondo, firmata dal Segretario Generale Andreas Zagklis, con cui la Federazione Internazionale ha invitato tutte le Federazioni Nazionali affiliate a prendere parte attiva al movimento dei giocatori e delle giocatrici over 40;

considerato che Il progetto FIBA si articola attorno a: i) il FIBA Masters Open, un evento annuale a partecipazione di massa, aperto a uomini e donne di almeno 40 anni, senza necessità di qualificazione e indipendente dai programmi delle nazionali tradizionali, la cui prima edizione è fissata per il 4-12 luglio 2026 in Grecia, organizzata in collaborazione con la Federazione Ellenica ed a cui parteciperanno circa 250 squadre di basket 5vs5 e fino a 100 squadre di 3x3, per un totale di circa 3.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo; ii) lo sviluppo strutturato del basket Master a livello nazionale mediante l'affiancamento di FIBA alle Federazioni interessate, condividendo modelli di buone pratiche, supportando la pianificazione strategica e incoraggiando la creazione di leghe regionali e di un evento nazionale annuale dedicato agli over 40 con l'obiettivo dichiarato di far diventare il basket Master una componente organica, stabile e autosostenibile degli ecosistemi cestistici nazionali, in linea con i principi del programma FIBA Plus;

valutato che dando seguito a quanto richiesto dalla FIBA, si possano mantenere i giocatori attivi in un ambiente strutturato, aumentare il numero di tesserati, aprire nuove opportunità di partnership e sponsorizzazione, rafforzare il ruolo istituzionale della Federazione come soggetto capace di rappresentare tutte le fasce d'età, e creare legami comunitari più profondi, nella consapevolezza che un adulto attivo e appassionato di basket è spesso il miglior ambasciatore dello sport verso le generazioni più giovani;

considerato che la FIBA ha anche chiarito la propria posizione rispetto a FIMBA, l'organizzazione argentina che da anni organizza eventi di basket senior, precisando che FIMBA non è un'organizzazione riconosciuta e FIBA non riconosce i suoi eventi, avendo tentato senza successo di trovare un allineamento di visione per lo sviluppo a lungo termine del basket Master;

individuato ad una prima analisi sul territorio italiano i Golden Player Italia e Italia Maxibasket come le due realtà che hanno saputo emergere come punti di riferimento per il basket over 40 italiano, pur operando con filosofie, modalità organizzative e identità profondamente diverse;

ritenuto opportuno e strategicamente lungimirante avviare un percorso di avvicinamento istituzionale verso entrambe le realtà, nella forma del patrocinio federale e della concessione del logo FIP su base sperimentale, ossia di avere un primo gesto di apertura istituzionale, funzionale a costruire un canale di osservazione diretta e di dialogo strutturato;

sentita la relazione del Segretario Generale in occasione della odierna riunione;

DELIBERA

di concedere il patrocinio federale e la concessione del logo FIP, alle Rappresentanze delle organizzazioni dei Golden Player Italia e Italia Maxibasket che prenderanno parte all'evento FIBA Master Open che si svolgerà dal 4 al 12 luglio 2026 in Grecia, organizzata dalla FIBA in collaborazione con la Federazione Ellenica;

di conferire mandato alla segreteria Generale per valutare eventuali collaborazioni con le organizzazioni Golden Player Italia e Italia Maxibasket per lo sviluppo dell'attività over 40 sul territorio italiano.

DELIBERA N. 405/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.1/2025, assunta in occasione della riunione del 17 luglio 2025, con cui è stato approvato il progetto di promozione del Basket femminile;

vista la propria delibera n.135/2025, assunta in occasione della riunione dell'8 ottobre 2025, con cui è stata stabilita per l'anno sportivo 2025/2026, nell'ambito della progettualità approvata con delibera n.1/2025 sopra richiamata, la premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A1 e A2 femminile per l'impegno delle giovani atlete;

vista la delibera n.33/2025, assunta dal Presidente federale il 31 ottobre 2025, con cui è stato modificato il disposto della delibera n.135/2025, assunta dal Consiglio federale nella riunione dell'8 ottobre u.s. ed integrato il Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche anno sportivo 2025/2026 nella sezione riguardante le premialità a favore delle Società nazionali femminili;

lette le relazioni agli atti dell'odierna riunione inerenti il rilancio del movimento femminile in cui si riporta il dettaglio delle assegnazioni dei contributi previsti dalle progettualità;

letta in particolare la relazione riguardante l'impiego delle giovani nei Campionati nazionali in cui si propone quale ulteriore incentivo legato alla premialità dei Nuovi Atleti Svincolati:

1. di estendere a tre annate (fino under 22) il provvedimento del versamento del 50% del NAS al tesseramento di atlete in Serie A1 femminile che fino ad ora è stato previsto per due annate;
2. di non assoggettare al pagamento del NAS le atlete al primo anno senior (a.s.2026/2027 le nate nel 2007) che partecipano al Campionato di Serie A2 femminile, con la specifica che se le atlete nate nel 2007 conseguiranno il premio per l'impiego in Serie A2, la metà dell'importo previsto sarà suddiviso secondo la ripartizione prevista dal CU contributi a favore delle Società che hanno formato l'atleta;

ritenuto di sottoporre all'attenzione della Commissione svincolo la proposta progettuale sopra esposta riguardante la premialità per l'impiego delle atlete nei Campionati nazionali femminili per un parere ad esito del quale sarà adottato un provvedimento ad hoc da parte del Presidente federale;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale affinché assuma la delibera in conseguenza del parere espresso dalla Commissione svincolo sulla proposta progettuale riguardante la premialità per l'impiego delle atlete nei Campionati nazionali femminili come espresso in premessa.

DELIBERA N. 406/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 13 maggio 2026, con cui si chiede di confermare il format del campionato adottato, le regole dell'eleggibilità degli atleti e la premialità applicati nell'a.s.2025/2026 anche per l'a.s.2026/2027;
- vista la delibera n.245/2018, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 26 gennaio 2018, con cui sono state stabilite le regole di iscrizione a referto per le Società partecipanti al Campionato professionistico di Serie A per gli anni sportivi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 per ogni gara di Campionato, di Coppa Italia e Supercoppa;
- vista la delibera n.265/2022, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 6 maggio 2022, con cui è prorogato per gli anni sportivi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 quanto previsto per il Campionato di Serie A dalla delibera n.245/2018 sopra citata;
- preso atto che nella proposta di "Premialità Minutaggio Italiani" e "Premialità rivolta allo sviluppo dei settori giovanili" destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A per l'a.s.2026/2027 si specifica che in caso di mancanza di Società che optino per il 5+5, la premialità prevista per il minutaggio under 26 confluirà nella premialità prevista per il minutaggio under 23;
- considerato che la premialità sarà inserita all'interno del Comunicato ufficiale dei Contributi del settore professionistico a.s.2026/2027 di prossima approvazione;
- ritenuta la richiesta della Lega Basket Serie A di prorogare per l'a.s.2026/2027 il format del campionato, le regole dell'eleggibilità degli atleti e la premialità adottati nell'a.s.2025/2026 con la precisazione di cui sopra, meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire per il Campionato di Serie A a.s.2026/2027:

- la conferma del format del campionato adottato per la stagione 2025/2026;
- la proroga per l'a.s.2026/2027 delle regole dell'eleggibilità degli atleti così come previste dalla delibera FIP n. 265/2022;
- l'approvazione della "Premialità Minutaggio Italiani" e della "Premialità rivolta allo sviluppo dei settori giovanili" destinata alle Società partecipanti al Campionato di Serie A, come da allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DELIBERA N. 407/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 3 del Regolamento Esecutivo della Lega Basket Serie A, approvato ai fini sportivi dalla Federazione, in cui è specificato che la Lega Basket Serie A definisca ogni stagione sportiva le condizioni di ammissione e di permanenza alla Lega a carico delle Società che partecipano al Campionato professionistico di Serie A maschile;

- vista la nota della Lega Basket Serie A, datata 22 aprile 2026, con cui trasmette la delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 21 aprile 2026, in cui sono stati definiti i parametri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2026/2027;
- preso atto che i criteri comunicati non presentano differenze rispetto allo scorso anno e sono coerenti con i vigenti Regolamenti federali;

D E L I B E R A

di prendere atto dei criteri di ammissione e permanenza delle Società alla Lega Basket Serie A, per il Campionato di Serie A a.s.2026/2027 come da delibera assunta dall'Assemblea della Lega Basket Serie A il 21 aprile 2026 di seguito riportata:

Quota di ingresso società non facente parte di LBA nella stagione 25-26: 325.000,00 euro fermo restando quanto previsto dall'articolo 4.1 lett. E) del regolamento Esecutivo di Lega;

Quota associativa annuale: 20.000,00 euro;

Importo fidejussione bancaria: 250.000,00 euro;

impianto di gioco capienza minima: 3500 posti a sedere;

Il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli Articoli 3 e 4 del Regolamento Esecutivo di Lega.

DELIBERA N. 408/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 1 comma 3 del Regolamento Esecutivo settore professionistico in cui è previsto che *“Le Affiliate, in ogni stagione sportiva, non potranno iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalle Leghe riconosciute, più di 18 atleti, esclusi i giovani di serie e gli atleti under 20 con contratto professionistico. Ove fosse raggiunto il tetto massimo di 18 atleti iscritti in lista elettronica, anche in caso di infortuni, le Affiliate non potranno più iscrivere alcun nuovo atleta”*;
- vista la nota, datata 2 giugno 2026, della Lega Basket Serie A in cui si chiede di poter approvare l'aumento a 20 (venti) come numero massimo di atleti a referto con contratto professionistico da poter iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalla Lega;
- considerata la richiesta della Lega Basket Serie A meritevole di accoglimento;
- ritenuto di prevedere la nuova norma già nelle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2026/2027 in approvazione nella odierna riunione;
- ritenuto altresì di conferire mandato agli uffici federali per la modifica dell'articolo 1 comma 3 del Regolamento Esecutivo settore professionistico;

DELIBERA

- di approvare la proposta della Lega Basket Serie A prevedendo, al punto 13.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2026/2027, l'aumento a 20 (venti) come numero massimo di atleti a referto con contratto professionistico da poter iscrivere in lista elettronica per le gare di competizioni ufficiali organizzate dalla FIP e dalla Lega;
- di conferire mandato agli uffici federali per la modifica, sulla base della presente disposizione, dell'articolo 1 comma 3 del Regolamento Esecutivo settore professionistico.

DELIBERA N. 409/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'art.13bis del D.lgs. 36/2021 che istituisce la Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle Società sportive professionistiche che certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente;

visto il Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;

vista la nota della Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle Società sportive professionistiche (prot. N.235/2026) con cui comunica di aver riscontrato l'assolvimento formale degli adempimenti previsti entro il termine del 16 aprile 2026 da parte di tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie A a.s.2025/2026 ad eccezione della Società Virtus Bologna Spa (cod. FIP 050294) per la quale è stato riscontrato un versamento delle quote di ritenute IRPEF con un ritardo di due giorni lavorativi rispetto alla scadenza federale sopra indicata;

preso atto altresì, che nella nota di cui sopra la Commissione Indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle Società sportive professionistiche afferma che l'adempimento tardivo della Società Virtus Bologna Spa (cod. FIP 050294) rientra nella fattispecie regolamentare dell'art.11.5 del Manuale per la concessione della licenza al Campionato di Serie A maschile e condizioni per la permanenza nel Campionato 2025/2026;

visto l'art.11.5 lett. a) del Manuale sopra citato in cui è stabilito che *“Alla Società Sportiva che adempie con un ritardo non superiore a cinque giorni agli obblighi di regolare pagamento degli emolumenti dovuti in favore di giocatori e allenatori e/o di regolare pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del Fondo Fine Rapporto versamento e/o di regolare pagamento dei compensi a Società terze di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e di regolare deposito delle relative attestazioni e liberatorie di cui alla Sezione 10, articoli 10.13, 10.14 e 10.15 e/o di regolare pagamento delle rate, in caso di accordi per rateazione e/o transazioni di cui alla Sez.10.14, nei termini fissati dalle disposizioni del presente manuale il Consiglio federale, dietro segnalazione della Commissione Indipendente, applica l'ammenda di Euro 2.000,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo”*;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Virtus Bologna Spa (cod. FIP 050294) un'ammenda pari ad euro 4.000,00, da scontare nel Campionato di Serie A maschile a.s.2025/2026

DELIBERA N. 410/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.79/2026, assunta dal Presidente federale in data 16 maggio 2026 con la quale è stato approvato, in applicazione del Manuale per la concessione della Licenza nazionale professionisti e condizioni per la permanenza del Campionato professionistico a.s.2026/2027, il funzionamento del Cloud federale come esposto nell'apposito Manuale di funzionamento;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.79/2026, assunta dal Presidente federale in data 16 maggio 2026.

DELIBERA N. 411/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto quanto disposto dai commi 3bis e 4 di cui all'art. 161 del Regolamento Organico;

ravvisata la necessità, in caso di trasmissione degli atti da parte della Commissione Vertenze Arbitrali (CVA), di procedere ai sensi dell'art.110 e dell'art. 161 del Regolamento Organico al fine di adottare i provvedimenti consequenziali entro il termine dell'anno sportivo corrente;

considerata l'eventualità che la prossima riunione consiliare possa essere convocata successivamente al termine dell'anno sportivo in corso;

D E L I B E R A

dare mandato al Presidente federale, in caso di trasmissione degli atti da parte della CVA, di procedere ad assumere in via d'urgenza i provvedimenti di cui all'art. 110 e 161 del Regolamento Organico entro il termine dell'anno sportivo corrente.

DELIBERA N. 412/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.63/2026 del 31 marzo 2026 con la quale è stata annullata la delibera n.342/2026 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 25 marzo 2026. e si è provveduto a dichiarare nuovamente lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 4 maggio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SCIPIONI LUCA /SVINCOLATI ASD (fasc.144 2025/26).

condivisi i contenuti della stessa e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

ratificare la delibera di Presidenza n.63/2026 con la quale è stata annullata la delibera n.342/2026 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 25 marzo 2026. e si è provveduto contestualmente a dichiarare nuovamente lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 4 maggio 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura SCIPIONI LUCA /SVINCOLATI ASD (fasc.144 2025/2)

DELIBERA N. 413/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.340/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORONA VINCENZO/SVINCOLATI ASD (rif. Giannullo) (fasc.108 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CORONA VINCENZO/SVINCOLATI ASD (rif. Giannullo) (fasc.108 2025/26).

DELIBERA N. 414/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.341/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CORONA VINCENZO/SVINCOLATI ASD (rif. Bolletta) (fasc.109 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia CORONA VINCENZO/SVINCOLATI ASD (rif. Bolletta) (fasc.109 2025/26).

DELIBERA N. 415/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.63/2026 del 31 marzo 2026, ratificata nella riunione odierna con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCIPIONI LUCA/SVINCOLATI ASD (fasc.144 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod FIP 054049) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia SCIPIONI LUCA/SVINCOLATI ASD (fasc.144 2025/26).

DELIBERA N. 416/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.345/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055579) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DI TRANI SIMONE/SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.113 2025/26);
- visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;
- visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055579) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia DI TRANI SIMONE/SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.113 2025/26).

DELIBERA N. 417/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.346/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055579) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO/SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.114 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055579) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia ARTONI RICCARDO/SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc.114 2025/26).

DELIBERA N. 418/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.348/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD MARNATESE BASKET (cod. FIP 004551) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RUGGIERO ANTONIO/ASD MARNATESE BASKET (fasc.132 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di revocare lo stato di morosità della società ASD MARNATESE BASKET (cod. FIP 004551) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia RUGGIERO ANTONIO/ASD MARNATESE BASKET (fasc.132 2025/26).

DELIBERA N. 419/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.349/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARTINI LUCIO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.120 2025/26);

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia MARTINI LUCIO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc.120 2025/26);

DELIBERA N. 420/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.351/2026 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (cod. FIP 051317) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PELLICONI ANDREA/USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (fasc.106 2025/2026)

visto l'art.53 del Regolamento di Giustizia;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.161 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (cod. FIP 051317) per aver assolto, entro il termine assegnato, alle obbligazioni discendenti dalla controversia PELLICONI ANDREA/USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (fasc.106 2025/2026).

DELIBERA N. 421/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura OGLIARI SEBASTIAN/TRAPANI SHARK SSDARL (fasc.176 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura OGLIARI/SEBASTIAN/TRAPANI SHARK SRL (fasc.176 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 422/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) e del tesserato sig. LORENZO BERGAMASCHI (Agente sportivo FIP) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LORENZO/TRAPANI SHARK SSDARL (prat.9 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) e del tesserato sig. LORENZO BERGAMASCHI (Agente sportivo FIP) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BERGAMASCHI LORENZO/TRAPANI SHARK SRL (prat.9 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute da parte della società TRAPANI SHARK SRL (cod. FIP 050927) entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute da parte del sig. BERGAMASCHI LORENZO entro il termine stabilito nella presente delibera il provvedimento è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 423/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti del tesserato sig. LORENZO BERGAMASCHI (Agente sportivo FIP) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BERGAMASCHI LORENZO/TRAPANI SHARK SSDARL (prat.10 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità del tesserato sig. LORENZO BERGAMASCHI (Agente sportivo FIP) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BERGAMASCHI LORENZO/TRAPANI SHARK SRL (prat.9 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute da parte del sig. BERGAMASCHI LORENZO entro il termine stabilito nella presente delibera il provvedimento è trasmesso al Tribunale federale ai sensi ed agli effetti dell'art. 46 comma 2 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA N. 424/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BOGLIARDI MATTEO/BLU BASKET SSD ARL (fasc.163 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BOGLIARDI MATTEO/BLU BASKET SSD ARL (fasc.163 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 425/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FRATES FABRIZIO/BLU BASKET SSD ARL (fasc.173 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FRATES FABRIZIO/BLU BASKET SSD ARL (fasc.173 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 426/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABRIZIO FRATES /BLU BASKET SSD ARL (prat.11 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FABRIZIO FRATES/BLU BASKET SSD ARL (prat.11 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 427/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FABRIZIO FRATES /BLU BASKET SSD ARL (fasc.187 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FABRIZIO FRATES/BLU BASKET SSD ARL (fasc.187 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 428/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BOSSO STEFANO /BLU BASKET SSD ARL (fasc.177 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società BLU BASKET SSD ARL (cod. FIP 001010) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BOSSO STEFANO/BLU BASKET SSD ARL (fasc.177 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 429/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055759) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GARSIA ENZO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc. 172 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055759) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura GARSIA ENZO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc. 172 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico

DELIBERA N. 430/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055759) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILLOY PABLO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc. 157 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD ARL RUVO DI PUGLIA (cod. FIP 055759) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FILLOY PABLO/ SSD ARL RUVO DI PUGLIA (fasc. 157 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 431/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO MARCO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 167 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura VALENZA LEOPOLDO MARCO/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 167 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 432/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL(cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura POGGIALI EMANUELEA.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 166 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura POGGIALI EMANUELE/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 166 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 433/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura TAMANI KENDA GEORGE ARTHUR/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 185 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (cod. FIP 055773) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura TAMANI KENDA GEORGE ARTHUR/A.COSTA IMOLA 2022 SSD ARL (fasc. 185 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 434/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società POL.ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura KARAVDIC SEDIN/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.160 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società POL.ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) fissando il termine del 5 giugno 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura KARAVDIC SEDIN/POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.160 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 435/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società POL.ASD CANUSIUM/ZAIETS ILLIA (cod. FIP 054836) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZAIETS ILLIA /POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.181 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società POL.ASD CANUSIUM BASKET (cod. FIP 054836) fissando il termine del 5 giugno 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ZAIETS ILLIA /POL.ASD CANUSIUM BASKET (fasc.181 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 436/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società FAENZA BASKET PROJECT (cod. FIP 054473) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FLORIO MARCO/FAENZA BASKET PROJECT fasc.180 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società FAENZA BASKET PROJECT (cod. FIP 054473) fissando il termine del 5 giugno 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FLORIO MARCO/FAENZA BASKET PROJECT (fasc.180 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 437/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società FAENZA BASKET PROJECT (cod. FIP 054473) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO/FAENZA BASKET PROJECT fasc.183 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società FAENZA BASKET PROJECT (cod. FIP 054473) fissando il termine del 5 giugno 2025 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ARTONI RICCARDO/FAENZA BASKET PROJECT (fasc.183 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 438/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD MARNATESE BASKET (cod. FIP 004551) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura FILIPPI ANDREA/ASD MARNATESE BASKET (fasc. 169 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD MARNATESE BASKET (cod. FIP 004551) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura FILIPPI ANDREA /ASD MARNATESE BASKET (fasc. 169 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 439/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DE ROSA FRANCESCO/SVINCOLATI ASD (fasc.162 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SVINCOLATI ASD (cod. FIP 054049) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura DE ROSA FRANCESCO/SVINCOLATI ASD (fasc. 162 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 440/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ASD BASKET FEMM.VARESE /ROTTA AMELIA (prat.8 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET FEMM.VARESE (cod. FIP 036138) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura ASD BASKET FEMM. VARESE /ROTTA AMELIA (prat.8 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 441/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD NUOVA VIRTUS CESENA (cod. FIP 054755) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CEDRINI VERONICA/ASD NUOVA VIRTUS CESENA (prat.12 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD NUOVA VIRTUS CESENA (cod. FIP 054755) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura CEDRINI VERONICA/ASD NUOVA VIRTUS CESENA (prat.12 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 442/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società ROYAL BASKET VIGARANO A.S.DIL (cod. FIP 056392) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BAGNOLI CLAUDIO/ROYAL BASKET VIGARANO (prat.178 2025/2026);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ROYAL BASKET VIGARANO A.S.DIL (cod. FIP 056392) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BAGNOLI CLAUDIO/ROYAL BASKET VIGARANO (prat.178 2025/2026).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 443/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (cod. FIP 051317) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura BASKET MESTRE 1958 SSD ARL/USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (fasc.174 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (cod. FIP 051317) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura BASKET MESTRE 1958 SSD ARL USD STELLA AZZURRA ROMA NORD (fasc.174 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 444/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.110 del Regolamento Organico nei confronti della società STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ARL (cod. FIP 055513) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura IACOPINI MASSIMO/STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ARL (fasc.171 2025/26);

visto l'art. 110 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ARL (cod. FIP 055513) fissando il termine del 5 giugno 2026 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla procedura IACOPINI MASSIMO/STELLA AZZURRA BASKETBALL ACADEMY ARL (fasc.171 2025/26).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art.108 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 4).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2026/2027 e contestualmente ai dirigenti della società si applicherà la normativa di cui all'art. 161 comma 5) e seguenti del Regolamento Organico.

DELIBERA N. 445/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il *“Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile”* approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 115 del 21 aprile 2026, il quale disciplina in modo omogeneo i ricorsi avverso provvedimenti di diniego della Licenza per le società di A2 maschile e A1 femminile, omologandoli a quelli previsti per il diniego della Licenza Professionisti, nonché i ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori applicati dal Consiglio federale ai sensi dell’art.32 dello Statuto per le violazioni segnalate dalla Com.Te.C. e dalla Commissione Indipendente;

ritenuto che tale Regolamento risponde alla esigenza esplicitata dalla Federazione espressa nella delibera n.295/2026 assunta nella riunione del 25/03/2026;

DELIBERA

di recepire il *“Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile”* approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 115 del 21 aprile 2026, il cui testo allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N. 446/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.295/2026 assunta nella riunione del 25/03/2026 con la quale si conferiva al Presidente federale la delega per apportare al Regolamento Organico ed al Regolamento Esecutivo Settore professionistico le modifiche necessarie ad accogliere la disciplina relativa ai controlli in materia economico-finanziaria sulle società dilettantistiche di Serie A2 maschile e A1 femminile e professionistiche, onde adeguarlo agli artt.59 e 60 dello Statuto, tenuto conto delle competenze attualmente in capo alla Com.Te.C., a seguito della entrata in funzione della Commissione Indipendente per il controllo sulle società professionistiche, nonché la disciplina, relativa ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego della Licenza per le società di A2 maschile e A1 femminile, ed infine la disciplina relativa ai ricorsi avverso i provvedimenti sanzionatori applicati dal Consiglio federale ai sensi dell’art.32 dello Statuto per le violazioni segnalate dalla Com.Te.C. e dalla Commissione Indipendente relativamente agli obblighi in materia di equilibrio economico-finanziario a carico rispettivamente delle società di A2 maschile, A1 femminile e delle società professionistiche, nell’ottica di creare una disciplina omogenea per tali tipi di ricorsi, individuando nel Collegio di Garanzia dello Sport l’Organo cui demandarli in unico grado con cognizione estesa al merito ai sensi dell’art.54 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva;

- ritenuto che nella delibera n.295/2026 si dava atto che a tale scopo il Segretario Generale aveva provveduto ad inviare al CONI una nota al fine di definire previamente l'intesa sulle procedure indicate;
- ritenuto che il CONI ha accolto le richieste approvando con deliberazione n. 115 del 21 aprile 2026 l'apposito Regolamento recepito con la delibera assunta in data odierna dal Consiglio Federale;
- preso atto che per tale ragione il Presidente Federale ha ritenuto opportuno non esercitare la delega conferita, ma rimettere al Consiglio federale di deliberare le modifiche al Regolamento Organico e del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico tenuto conto del nuovo Regolamento;
- visti i testi dell'articoli 143, 144, 146, il Capo III del Titolo VIII, gli articoli 165, 166 bis, 166 ter del Regolamento Organico ed il Titolo II ed in particolare gli articoli 20, 21, 22 e l'abrogazione del Titolo III e dell'art. 27 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, nei quali è stata accolta la disciplina di carattere generale relativa ai ricorsi avverso il diniego della Licenza nazionale, i controlli sulle società professionistiche e sulle società dilettantistiche di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, il regime delle sanzioni e delle impugnazioni, la cui disciplina di dettaglio è stabilita nei rispettivi Manuali annualmente approvati dal Consiglio Federale.

D E L I B E R A

con effetto subordinato all'approvazione del CONI:

- di modificare gli articoli 143, 144, 146, 165, 166 e il Capo III del Titolo VIII del Regolamento Organico;
- di istituire gli articoli 166bis, 166 ter nel Regolamento Organico;
- di modificare il Titolo II e gli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico;
- di abrogare il Titolo III e l'art. 27 del Regolamento Esecutivo Settore Professionistico, come di seguito riportati:

REGOLAMENTO ORGANICO

Art.143 - Istituzione (del. n.450/2020 C.F. 26/06/2020 - del. n. 327 C.F. 07/05/2021)

1. A norma dell'art.51 dello Statuto federale, il Consiglio federale istituisce **organismi** ~~commissioni e commissari~~ con funzioni esecutive o consultive laddove ne ravvisi l'esigenza, per lo svolgimento delle attività indicate all'atto dell'Istituzione.
2. All'atto dell'istituzione, il Consiglio federale emana le norme che regolano la competenza e la durata dell'organismo istituito, ne stabilisce la sede e nomina i componenti.
3. Il Consiglio federale può revocare l'istituzione degli organismi di cui al comma 1 anche prima della naturale scadenza ove vengano meno le esigenze.

Art.144 - Nomina, durata in carica e doveri dei Componenti gli Organismi Federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali

1. Gli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali sono, di norma, presieduti da un Consigliere Federale.
2. Il Presidente ed i Componenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale.
3. È facoltà del Consiglio federale nominare un segretario ed i rappresentanti dei Comitati Territoriali per gli Organismi Esecutivi e Consultivi Nazionali.
4. I Componenti degli Organismi federali Esecutivi e Consultivi Nazionali e Territoriali possono essere sostituiti, nel corso del loro mandato, su richiesta del loro Presidente o su iniziativa del Consiglio federale; decadono, comunque, automaticamente in caso di decadenza del Consiglio federale.
5. Le **deliberazioni ed i pareri** ~~decisioni~~ degli Organismi Consultivi per poter avere esecuzione devono essere recepite dal Consiglio federale.

Art. 146 - La Commissione Tecnica di Controllo (del. n. 331 C.F. del 26/03/2025 – del. n. 180 C.F. del 24/11/2025)

1. A norma dell'art. 60 dello Statuto federale è istituita la Commissione Tecnica di Controllo – Com.Te.C. con il compito di svolgere i controlli sulle Affiliate dilettantistiche finalizzati a verificarne l'equilibrio finanziario.
2. La Commissione Tecnica di Controllo ("Com.Te.C.") svolge le seguenti funzioni:
 - a) esercita i controlli sull'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle Società di pallacanestro dilettantistiche iscritte ai campionati serie A2 maschile, ~~Serie B Nazionale~~ e A1 femminile, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati.
 - b) Qualora il Consiglio Federale ne ravvisi l'opportunità, la Com.Te.C. esercita altresì le attività di controllo indicate dal Consiglio federale sulle Società di pallacanestro dilettantistiche iscritte agli altri campionati nazionali.
 - c) svolge ogni altra funzione attribuita dalle normative federali, o da apposite deliberazioni del Consiglio Federale.
3. La Com.Te.C. si compone di un Presidente e di due membri nominati, per almeno un quadriennio, dal Consiglio federale fra persone che abbiano conseguito una laurea in materie giuridiche, contabili od economico-finanziarie e di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui sopra nonché con particolari competenze in materia sportiva.
4. Il Segretario Generale della FIP garantisce il regolare funzionamento della Com.Te.C. e le assicura i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una segreteria, retta e coordinata da un dottore commercialista esperto nelle materie di cui al comma 2 e nominato dal Consiglio federale per un quadriennio su designazione della Com.Te.C., nonché attraverso la messa a disposizione di un numero sufficiente di ispettori iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti o degli esperti contabili, nominati dal Consiglio federale su designazione dalla Com.Te.C.
5. Le riunioni della Com.Te.C. sono convocate dal suo Presidente che ne dà comunicazione agli altri membri per il tramite della Segreteria della Commissione con le modalità indicate dal Presidente stesso. Alle riunioni, validamente costituite con la presenza di tutti i componenti, partecipa senza diritto di voto il Segretario della Commissione che redige il verbale della riunione, sottoscrivendolo unitamente al Presidente e agli altri membri. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, o incarico all'interno di Società affiliate, e tutti i soggetti nominati sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio.
7. La sede della Com.Te.C. è stabilita presso la FIP. Le procedure riguardanti le attività della Comtec sono disciplinate nei Manuali per la concessione delle licenze di cui al successivo art. 166, approvati annualmente dal Consiglio Federale.

CAPO III – TITOLO SPORTIVO – AMMISSIONE AI CAMPIONATI - CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA SULLE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE - ATTI MODIFICATIVI DELLE SOCIETÀ

Art.165- Titolo Sportivo

1. Al termine di ciascuna stagione sportiva la Federazione attribuisce alle società sportive il titolo sportivo per la partecipazione ai campionati per la stagione sportiva successiva sulla base della classifica ufficiale di ciascun campionato, stilata dai competenti organi sportivi.
2. Il Titolo Sportivo può essere attribuito esclusivamente dalla FIP.
3. Il Titolo Sportivo non può essere in nessun caso oggetto di cessione o di valutazione economica.

Art.166- Ammissione ai campionati - Licenza Nazionale - Manuali

1. La partecipazione al Campionato Nazionale Professionistico di Serie A ed ai Campionati Nazionali Dilettantistici di Serie A2 Maschile e A1 Femminile avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza Nazionale.
2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza Nazionale e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati.

- a) dal “Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel campionato professionistico”, per il campionato professionistico di Serie A;
 - b) dal “Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di serie A2 Maschile e condizioni per la permanenza nel campionato” per il campionato Nazionale Dilettantistico di Serie A2 Maschile;
 - c) dal “Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di serie A1 Femminile e condizioni per la permanenza nel campionato” per il campionato Nazionale Dilettantistico di Serie A1 Femminile, ~~appositi Manuali~~, di seguito denominati **Manuali**, deliberati annualmente dal Consiglio Federale.
3. La partecipazione a tutti gli altri Campionati federali avviene a seguito del provvedimento di ammissione della società munita del titolo, assunto dall’organo federale competente il quale verificherà la sussistenza delle condizioni di ammissione, deliberate annualmente dal Consiglio Federale, in relazione allo specifico campionato.
4. ~~Avverso i provvedimenti di non ammissione ai campionati dilettantistici, nonché avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, assunti dai competenti organi federali è ammessa impugnativa in ambito federale con ricorso al Tribunale federale quale organo giudicante di primo grado ed eventuale reclamo alla Corte federale di Appello quale organo giudicante di secondo grado, con ulteriore facoltà di ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.~~
5. ~~Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell’art. 12bis comma 4bis e dall’art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato, nei modi e termini previsti dal “Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”.~~
6. 4. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle Società aspiranti all’eventuale sostituzione delle Società non ammesse.

Art.166 bis - Ricorsi in materia di diniego della Licenza di Serie A2 Maschile e A1 Femminile, e di non ammissione ai campionati

1. Avverso la decisione del Consiglio federale di diniego della concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 Maschile e della Licenza al Campionato di Serie A1 Femminile, o di non ammissione ai predetti campionati, è esclusa ogni impugnativa in ambito federale, ed è ammesso esclusivamente ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza il ricorso, in unico grado, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, il quale giudicherà con cognizione estesa al merito esaurendo i gradi della giustizia sportiva, sulla base del “Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile” approvato dal CONI.

Art.166 ter - Controlli in materia economica e finanziaria sulle Affiliate dilettantistiche- Sanzioni-Ricorsi

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.60 comma 3 dello Statuto Federale, le Affiliate Dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali di A2 Maschile e A1 Femminile, sono soggette ai controlli per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario, finalizzati alla concessione della Licenza ed alla permanenza nei rispettivi Campionati nazionali di pallacanestro.

2. Ai sensi dell'art.146 i controlli di cui al presente articolo sono esercitati dalla Commissione Tecnica di Controllo - Com.Te.C.
3. Gli obblighi a carico delle affiliate dilettantistiche soggette ai controlli di cui al presente articolo nonché la disciplina e le procedure relative alle verifiche ed ai controlli esercitati dalla Com.Te.C. è fissata nei rispettivi Manuali approvati annualmente dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.166 comma 2 lett. b) e c). Oltre a quelli previsti nei Manuali, la Com.Te.C. può altresì effettuare attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società.
4. Le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni previste nei Manuali di cui all'art.166 comma 2 lett. b) e c), sono sanzionate dal Consiglio federale, competente ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera gg dello Statuto federale, esclusivamente dietro segnalazione della Com.Te.C.
Le violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni sono stabilite in apposita Sezione dei Manuali.
5. Le sanzioni irrogabili per le violazioni di cui al comma 3 sono:
 - a) penalizzazione di 1 o più punti in classifica;
 - b) ammenda;
 - c) divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti/e e allenatori.La misura della sanzione irrogabile per la specifica violazione, nonché la modalità di esecuzione, è stabilita nella apposita Sezione dei Manuali.
6. E' disposta l'esclusione immediata dal relativo Campionato della società che, abbia accumulato la penalizzazione di almeno 12 punti, al cui raggiungimento concorrono sia i punti comminati dal Consiglio federale per le violazioni di cui al comma 3, sia quelli inflitti dagli Organi di giustizia della FIP per le violazioni regolamentari di loro competenza. L'esclusione è disposta anche se il Campionato è in corso di svolgimento.
7. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale è esclusa ogni impugnativa in ambito federale, ed è ammesso esclusivamente il ricorso, in unico grado, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, il quale giudicherà con cognizione estesa al merito esauendo i gradi della giustizia sportiva, sulla base del *"Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile"* approvato dal CONI.

REGOLAMENTO ESECUTIVO SETTORE PROFESSIONISTICO

TITOLO II

CONTROLLI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA- SANZIONI- AMMISSIONE AL CAMPIONATO- RICORSI

Art.20 Controlli sulle Affiliate professionistiche

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.59 comma 2 dello Statuto Federale, le Affiliate Professionistiche, sono soggette ai controlli per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, finalizzati alla concessione della Licenza Nazionale, di cui all'art.166 del Regolamento Organico, ed alla permanenza nel Campionato professionistico di pallacanestro.
2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dalla *"Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche"*, di seguito denominata "Commissione Indipendente", istituita ai sensi dell'art.13 bis del D.Lgs. n.36/2021, che ne stabilisce altresì le funzioni.

Art.21 Obblighi delle Affiliate Professionistiche – Sanzioni – Ricorsi

1. Gli obblighi posti a carico delle società professionistiche, nonché la disciplina e le procedure relative ai controlli ed alle verifiche di cui all'art.20 è fissata annualmente dal Consiglio Federale nel Manuale per la

concessione della Licenza Professionisti, di seguito denominato Manuale, di cui all'art.166 comma 2 lett. a) del Regolamento Organico nonché nel "Regolamento Sui Controlli e Sull'Attività di Vigilanza e Controllo" adottato dalla Commissione Indipendente.

2. Le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel Manuale di cui all'art.166 comma 2 lett. a) sono sanzionate dal Consiglio federale, competente ai sensi dell'art. 32, comma 2 lettera gg dello Statuto federale, esclusivamente dietro segnalazione della Commissione Indipendente.

Le violazioni che comportano l'irrogazione delle sanzioni sono stabilite in apposita Sezione del Manuale.

3. Le sanzioni irrogabili per le violazioni di cui al comma 4 sono:

- d) penalizzazione di 1 o più punti in classifica;
- e) ammenda;
- f) divieto di provvedere al tesseramento e al deposito di nuovi contratti di atleti/e e allenatori.

La misura della sanzione irrogabile per la specifica violazione, nonché la modalità di esecuzione, è stabilita nella apposita Sezione dei Manuali.

4. E' disposta l'esclusione immediata dal relativo Campionato della società che, abbia accumulato la penalizzazione di almeno 12 punti, al cui raggiungimento concorrono sia i punti comminati dal Consiglio federale per le violazioni di cui al comma 4, sia quelli inflitti dagli Organi di giustizia della FIP per le violazioni regolamentari di loro competenza. L'esclusione è disposta anche se il Campionato è in corso di svolgimento.

5. Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio federale è esclusa ogni impugnativa in ambito federale, ed è ammesso esclusivamente il ricorso, in unico grado, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, il quale giudicherà con cognizione estesa al merito esauendo i gradi della giustizia sportiva, sulla base del "Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2 Maschile e A1 Femminile" approvato dal CONI.

2. Ai fini dei controlli di cui all'art. 20, le Affiliate Professionistiche sono obbligate ad inviare alla Commissione Indipendente i documenti e le informazioni indicati nel Manuale secondo i termini e le modalità ivi stabilite nonché ogni altro documento o informazione richiesto dalla Commissione Indipendente.

La Commissione Indipendente può altresì effettuare attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società.

3. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo sia alla redazione del bilancio d'esercizio sia a consentire alla Commissione Indipendente i controlli periodici sull'equilibrio economico-finanziario.
4. Il bilancio delle Società appartenenti alla Lega di Serie A deve essere sottoposto alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. La situazione economica patrimoniale riferita alla data del 31 marzo di ogni anno ed utilizzata anche in sede di ammissione al Campionato di Serie A deve essere sottoposta alla revisione di una Società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per il rilascio di una "limitedreview".

Art. 22 Ammissione al Campionato- Ricorsi

1. L'ammissione al Campionato Professionistico di Serie A avviene a seguito del rilascio da parte del Consiglio Federale, in favore della società munita del titolo, della relativa Licenza, ai sensi dell'art.166 del Regolamento Organico.
2. La procedura ed i criteri che devono essere osservati dalle Società Sportive per ottenere la Licenza e le condizioni per la permanenza nel relativo campionato sono disciplinati dal "Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel campionato professionistico", di cui all'art.166 comma 2 lett. a) del Regolamento Organico.

3. Il provvedimento di ammissione al Campionato, non è suscettibile di impugnazione da parte delle Società aspiranti all'eventuale sostituzione delle Società non ammesse.
4. Avverso i provvedimenti di diniego della Licenza Nazionale Professionisti è esclusa ogni impugnativa in ambito federale ed è unicamente consentito, ad iniziativa della società sportiva non ammessa o a cui sia stata negata la licenza, ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, istituito presso il CONI, Sezione sulle controversie in tema di ammissione alle competizioni professionistiche istituita ai sensi dell'art. 12bis comma 4bis e dall'art.12ter dello Statuto del CONI, da proporsi nel termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell'atto impugnato, nei modi e termini previsti dal *“Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”*.
- ~~1. Il Consiglio federale fissa annualmente con apposita delibera le norme per l'iscrizione ai Campionati nazionali professionistici, la cui inosservanza determina da parte del Consiglio Federale il diniego all'ammissione al campionato di competenza.~~
- ~~2. Avverso la decisione del Consiglio federale che neghi l'ammissione al campionato di competenza è consentito ad iniziativa della sola società non ammessa, il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI, da proporsi nei termini e nei modi di cui all'apposito Regolamento per le controversie relative all'iscrizione ai campionati nazionali di sport professionistici.~~
- ~~3. I provvedimenti di ammissione ai campionati, comunque adottati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, non sono suscettibili di impugnazione da parte delle società aspiranti all'eventuale sostituzione delle società non ammesse.~~

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Rinvio (del. n.214 C.F. 23/11/2013)

- ~~1. Per quanto non contemplato valgono, sempreché applicabili, le norme del Regolamento Esecutivo Tesseramento e del Regolamento Esecutivo Gare generale della FIP.~~

DELIBERA N. 447/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Regolamento di Giustizia, approvato in data 9 settembre 2025 con deliberazione n. 259;

visto il *“Regolamento procedurale in materia di ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio Federale della FIP sulle ammissioni ai campionati di Serie A2 Maschile e Serie A1 Femminile e avverso i provvedimenti sanzionatori assunti a seguito degli accertamenti compiuti dalla Commissione Indipendente per il campionato di Serie A e dalla Com.Te.C per i campionati di Serie A2M e A1F”* approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 115 del 21 aprile 2026;

ritenuto che a seguito dell'approvazione del predetto Regolamento debbano essere modificati gli articoli 104 comma 1 del Regolamento di Giustizia, nella parte in cui rimette al Tribunale federale la competenza in materia di sanzioni adottate dal Consiglio Federale nei confronti delle Società dilettantistiche, e l'art. 109 comma 3 nella parte in cui fa rinvio all'art.104 comma 1 del Regolamento di Giustizia.

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 104 comma 1 e 109 comma 3 del Regolamento di Giustizia, come di seguito riportato:

Art. 104 - Competenza dei Giudici federali (del. n.59 P.F. 19/01/2016)

[1] Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali. ~~Giudica altresì in primo grado sui ricorsi delle Società dilettantistiche avverso i provvedimenti emessi dal Consiglio Federale ai sensi degli artt. 114 bis/114 octies Regolamento Organico.~~

[2] La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

Art. 109 - Ricorso della parte interessata

[1] Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.

[2] Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.

~~[3] Il ricorso di cui all'art. 104, comma 1, parte seconda, deve essere depositato presso il Tribunale Federale, a pena di inammissibilità, entro le ore 24.00 del secondo giorno successivo a quello della comunicazione del provvedimento del Consiglio Federale.~~

[3] [4] Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
- f) la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

DELIBERA N. 448/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto il Regolamento di Giustizia, approvato in data 9 settembre 2025 con deliberazione n. 259;

visto il DPCM – Dipartimento per lo Sport- n.218 del 02.12.2025, pubblicato su G.U. del 19.01.2026 n.14, con il quale è stata data attuazione ed integrazione al D. Lgs. N.37/2021 in materia rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo;

- visto l'art.16 comma 5 del DPCM in base al quale le Federazioni sportive irrogano sanzioni nei confronti di coloro – lavoratori sportivi, società sportive, agenti - che abbiano agevolato o si siano avvalsi dei servizi e dell'operato, anche di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi;
- ritenuto di dare attuazione alla predetta normativa istituendo nel Regolamento di Giustizia una specifica ipotesi di illecito disciplinare nel quale prevedere e sanzionare le condotte di tesserati e società affiliate poste in essere in violazione di quanto previsto all'art.16 del DPCM n.218/2025 e del D.Lgs.37/2021;
- visto il testo dell'art.44bis nel quale viene disciplinato l'illecito in questione

DELIBERA

di istituire, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'articolo 44 bis del Regolamento di Giustizia, come di seguito riportato:

Art. 44 bis - Violazioni delle disposizioni relative ai rapporti con gli Agenti Sportivi

[1] Il tesserato che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale CONI e al Registro Federale conferendogli l'incarico con le modalità previste nel Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro.

[2] La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è sanzionata con l'inibizione da tre mesi a tre anni, ferma l'inefficacia del mandato secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

[3] Una società che intenda avvalersi dei servizi di un Agente Sportivo deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro Nazionale CONI e al Registro Federale conferendogli l'incarico con le modalità previste nel Regolamento Agenti Sportivi di pallacanestro.

[4] La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è sanzionata con l'inibizione da tre mesi a tre anni a carico di colui che ha rilasciato il mandato per conto della società, ferma l'inefficacia del mandato secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

La società per conto della quale opera il tesserato è sanzionata con l'ammenda di € 2.000,00.

[5] Sono sanzionate con l'inibizione da tre mesi a due anni, i tesserati che hanno agevolato o si sono avvalsi dei servizi e dell'operato, anche in via di fatto, di soggetti non iscritti nel Registro Nazionale CONI e nel Registro federale.

La società per conto della quale opera il tesserato o che si avvantaggia dalla sua attività è sanzionata con l'ammenda di € 1.000,00.

[6] Per le violazioni successive alla prima si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 R.G.

DELIBERA N. 449/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto il Regolamento Sanitario approvato dalla Giunta CONI del 22 maggio 2025 con deliberazione n. 166;
- viste le proposte del Settore Sanitario Federale di modifica degli articoli 11 e 13 allo scopo di armonizzarle con la Tabella Ministeriale, prot. n.0040512-27/11/2025-DGPRES-MDS-P, inerente all'età minima per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- ritenute le stesse meritevoli di approvazione

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, gli articoli 11 e 13 del Regolamento Sanitario, come di seguito riportato:

Art. 11 - PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA

1. È considerata attività sportiva non agonistica l'attività organizzata dalla FIP e denominata Minibasket maschile e femminile.
2. Coloro che svolgano le attività di Minibasket, o che intendano **tesserarsi** ~~isciversi~~ alla FIP **a favore di Affiliate** ~~e non abbiano compiuto l'undicesimo anno di età solare~~, ogni anno, prima ~~dell'iscrizione del tesseramento~~, devono sottoporsi agli accertamenti indicati nell'art.12 del presente Regolamento e risultare idonei.
3. ~~Tutti i tesserati al raggiungimento dell'undicesimo anno di età solare saranno ritenuti automaticamente svolgenti attività sportiva agonistica, nel rispetto della normativa in tema di età di inizio dell'attività agonistica, e saranno tenuti ad ottemperare immediatamente a quanto previsto dal successivo articolo 13 del presente Regolamento.~~

Art. 13 – DEFINIZIONE ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

1. È considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla FIP come riportata nelle DOA (Disposizioni Organizzative Annuali).
2. Coloro che svolgono attività agonistica, o che intendano ~~isciversi o tesserarsi~~ alla FIP ~~ed abbiano compiuto l'undicesimo anno di età nel corso dell'anno solare, (salvo quanto disposto dal successivo art.15 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), e coloro i quali compiranno gli undici anni nel corso del Campionato a cui sono iscritti, ogni anno, prima~~ **dell'inizio dell'attività agonistica** ~~dell'iscrizione o del tesseramento~~, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art.14, **salvo quanto altresì disposto al successivo art.15 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età**, e risultare idonei.

DELIBERA N. 450/2026

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.129/A, assunta dal Presidente Federale in data 17 giugno 2024, ratificata dal Consiglio Federale in data 17 luglio 2024 con provvedimento n.236/A, con la quale è stato deliberato l'aggiornamento delle Linee Guida ex art.16 del D.Lgs.39/2021 e approvato il Regolamento Safeguarding;

considerato che il punto 13.2 dell'art.13 del richiamato Regolamento stabiliva che dal 1° luglio 2025 l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva, e dei codici di condotta è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della società sportiva affiliata;

vista la propria delibera n.145/A, adottata nella riunione del 7 maggio 2025, con la quale è stato modificato il punto 13.2 dell'art.13 del Regolamento Safeguarding posticipando al 1° luglio 2026 l'applicazione del relativo regime sanzionatorio;

tenuto conto che l'art.60 sexies del Regolamento di Giustizia ha introdotto un regime sanzionatorio per le società inadempienti stabilendo che *“la violazione da parte della Società Sportiva agli obblighi previsti dalle “Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione” approvate dalla FIP, comporta l'applicazione a carico del Legale Rappresentante e del soggetto eventualmente preposto agli adempimenti della sanzione della inibizione da tre mesi a tre anni”*;

<u>considerato</u>	che, dalle estrazioni dati effettuate, la maggior parte delle società ha provveduto a nominare il responsabile contro gli abusi nonché ad adottare il modello organizzativo e di controllo, ed il codice di condotta, anche attraverso una politica capillare di sensibilizzazione rispetto alle tematiche del Safeguarding effettuata dalla Federazione;
<u>ritenuto</u>	che la sensibilizzazione e la formazione su tali tematiche oltre che il coinvolgimento delle affiliate costituiscano una strategia preferibile rispetto all'esclusione delle stesse

DELIBERA

di abrogare, con effetto immediato, il punto 13.2 dell'art. 13 del Regolamento Safeguarding, come di seguito riportato:

ART. 13

SANZIONI

13.1 Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia federale.

~~**13.2** Dal 1 luglio 2026, l'adozione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta è condizione per l'affiliazione o riaffiliazione dell'Associazione o della Società sportive affiliata.~~

DELIBERA N. 451/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le " <i>Disposizioni Organizzative Annuali</i> " con cui si disciplinano i Campionati federali;
<u>esaminato</u>	il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2026/2027 allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
<u>esaminato</u>	inoltre il testo in appendice alle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2026/2027 riguardante le formule e le date dei Campionati;
<u>precisato</u>	che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2026/2027, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole della Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, della Lega Basket Femminile, della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Responsabili dei Settori Tecnici federali;
<u>ritenuto</u>	il testo proposto meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali e l'appendice alle date e formule dei Campionati per l'anno sportivo 2026/2027, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 452/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 66/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026, con la quale è stato nominato il sig. Andrea Federico Castorina quale Presidente regionale CIA del Comitato Regionale Sicilia, fino al termine del corrente anno sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 66/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026.

DELIBERA N. 453/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 67/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026, con la quale è stato nominato il sig. Paolo Melchiorre quale Presidente regionale CIA del Comitato Regionale Molise, fino al termine del corrente anno sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 67/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026.

DELIBERA N. 454/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 68/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026, con la quale è stato nominato il sig. Arnaldo Ferraro quale Delegato provinciale CIA di Gorizia del Comitato Regionale Friuli Venezia-Giulia, fino al termine del corrente anno sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 68/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026.

DELIBERA N. 455/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 69/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026, con la quale è stato nominato il sig. Massimo Colombo quale Delegato provinciale CIA di Milano del Comitato Regionale Lombardia, fino al termine del corrente anno sportivo;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n. 69/2026, assunta dal Presidente federale il 3 aprile 2026.

DELIBERA N. 456/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.72/2026, assunta dal Presidente federale il 21 aprile u.s., con la quale è stato autorizzato, per le restanti gare in programma nella stagione sportiva 2025/2026 nel campionato U17/F – Coppa Puglia a cui prende parte la Società Mens Sana 2014 Rutigliano (Codice F.I.P. 054355), ed in via del tutto eccezionale, il tesseramento gare, nel ruolo di capo allenatore, del Sig. Eddy Morelli (Tessera C.N.A. 056165);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.72/2026, assunta dal Presidente federale il 21 aprile u.s.

DELIBERA N. 457/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.77/2026, assunta dal Presidente federale il 30 aprile u.s., con la quale è stata fissata in € 400,00 la quota d'iscrizione da versare per i partecipanti al corso Allenatore – 2° anno, in programma nei mesi di giugno/luglio 2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

D E L I B E R A

di ratificare la delibera n.77/2026, assunta dal Presidente federale il 30 aprile u.s.

DELIBERA N. 458/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti in particolare l'art. 6 del Regolamento C.N.A. che disciplina:

- al comma 1 che la Commissione Regionale Allenatori dovrà essere composta da un Presidente e da due componenti, di cui uno con la qualifica di Formatore Nazionale;
- al comma 2 che il Presidente ed i componenti della Commissione Regionale Allenatori devono essere tesserati C.N.A.;

vista altresì la delibera n.8/2025, assunta dal Consiglio Direttivo C.N.A. il 5 maggio 2025, con la quale è stata nominata la Commissione Regionale Allenatori del Lazio per il quadriennio olimpico 2025/2028;

considerata la richiesta ricevuta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Lazio il 21 aprile u.s., con la quale viene proposta al Consiglio federale la nomina del Sig. Alessandro Iacozza quale Formatore Nazionale facente parte della Commissione Regionale C.N.A., a seguito delle dimissioni ricevute dal Sig. Raffaele Imbrogno;

ritenuta meritevole di accoglimento la proposta di nomina ricevuta dal Presidente del Comitato Regionale F.I.P. Lazio;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dell'interessato;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2025/2028, il Sig. Alessandro Iacozza quale Formatore Nazionale facente parte della Commissione Regionale Allenatori del Lazio, in sostituzione del dimissionario Sig. Raffaele Imbrogno.

DELIBERA N. 459/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la necessità di inquadrare nelle qualifiche C.N.A. i Sig.ri Adam Filippi e Filippo Messina, che entreranno a far parte dello staff della Nazionale A Maschile che prenderà parte alle qualificazioni alla World Cup 2027, in programma nel mese di luglio p.v.;

considerato che il Sig. Adam Filippi ha già collaborato con la Nazionale A Maschile in occasione di un raduno svoltosi a Roma nel mese di novembre u.s.;

preso atto che attualmente i Sig.ri Adam Filippi e Filippo Messina ricoprono rispettivamente l'incarico di allenatore personale di diversi giocatori NBA, e di "Graduate Assistant" presso Duke Basketball dove ha la responsabilità del dipartimento scouting internazionale oltre a collaborare con lo staff nel reclutamento di prospetti liceali e giocatori NCAA;

considerata l'esperienza maturata dal Sig. Adam Filippi, che nel 2001 è diventato il più giovane scout nell'NBA e da allora ha collaborato come Player Development Coach con i Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets e Sacramento King, diventando direttore dello Scouting Professionistico di quest'ultimi, e dal Sig. Filippo Messina che dal 2022 collabora come Player Development Coach con franchigie NBA, tra cui San Antonio Spurs ed Atlanta Hawks, per lo sviluppo individuale dei giocatori e lo scouting;

acquisito il parere del Presidente C.N.A.;

DELIBERA

di riconoscere ai Sig.ri Adam Filippi e Filippo Messina la qualifica di "Allenatore Regionale".

DELIBERA N. 460/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti l'art. 51 dello Statuto e l'art. 84 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- vista la propria delibera n.295/2022, assunta il 6 maggio 2022, con la quale è stata istituita presso la Federazione Italiana Pallacanestro la Commissione Direttori Sportivi composta da 5 componenti nominati dal Consiglio federale;
- considerato che il mandato della suddetta Commissione è scaduto ed è pertanto necessario procedere alla nuova nomina della Commissione Direttori Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2025-2028;
- ritenute meritevoli di accoglimento le proposte formulate dalle Leghe riconosciute;
- ritenuto altresì di coinvolgere il Dott. Lorenzo Valeri nei lavori della Commissione in qualità di esperto della formazione dei Dirigenti Sportivi;

D E L I B E R A

di confermare, per il quadriennio olimpico 2025-2028, la costituzione della Commissione Direttori Sportivi e i relativi compiti, e di nominare quali componenti della stessa:

- a) Paola Vaccaro, Presidente della Commissione, in rappresentanza della Federazione Italiana Pallacanestro;
- b) Francesco Riccò in rappresentanza della Lega Società di Pallacanestro Serie A;
- c) Renato Nicolai in rappresentanza della Lega Nazionale Pallacanestro;
- d) Massimo Protani in rappresentanza della Lega Basket Femminile;
- e) Lorenzo Valeri quale esperto della Formazione dei Direttori Sportivi.

DELIBERA N. 461/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 84 del Regolamento Esecutivo Tesseramento che definisce il ruolo del Direttore Sportivo e sancisce le modalità di iscrizione all'elenco dei Direttori Sportivi istituito presso la Fip;
- visto il progetto proposto dall'ADISP, associazione riconosciuta dalla FIP in rappresentanza dei Direttori Sportivi delle Società di Basket, con cui propone una nuova formazione ed organizzazione della figura del direttore sportivo nel movimento cestistico;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;
- sentito l'intervento del Consigliere federale Fausto Chirizzi in sede di Consiglio federale del 20 maggio 2026, relativo alla possibilità del Settore Organizzazione Territoriale di organizzare corsi validi ai fini dell'ottenimento della qualifica di Direttore Sportivo omogeneizzando e coordinando i contenuti dei corsi organizzati con altre iniziative formative;

- sentito l'ulteriore intervento del Consigliere federale Julio Trovato in sede di Consiglio federale del 20 maggio 2026, relativo alla necessità di inserire nel testo del regolamento Direttori Sportivi l'obbligatorietà, prima di accedere al corso per la qualifica di Direttore Sportivo, di acquisire la qualifica di Dirigente di Primo Livello;
- considerate le proposte dei Consiglieri federali Fausto Chirizzi e Julio Trovato meritevoli di accoglimento;
- ritenuto pertanto necessario emendare l'art.84 del Regolamento Esecutivo Tesseramento sulla base della progettualità presentata;

D E L I B E R A

- di approvare, con decorrenza dal 1° Luglio 2026, la nuova normativa riguardante la formazione e la nomina dei Direttori Sportivi così come di seguito riportata, recependo le proposte avanzate in sede di Consiglio federale del 20 maggio 2026 dai Consiglieri federali Fausto Chirizzi e Julio Trovato;
- di conferire mandato agli uffici federali di modificare l'art. 84 del Regolamento Esecutivo Tesseramento in conformità con la presente deliberazione.

DIRETTORI SPORTIVI

PRINCIPI GENERALI

1. Dal 1° luglio 2026 sarà prevista l'istituzione di due categorie di Direttori Sportivi:
 - a) Il Direttore Sportivo TOP che potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati senior e/o giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo TOP è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati nazionali senior di Serie A e A2 maschili e A1 femminile;
 - b) Il Direttore Sportivo JUNIOR che potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo JUNIOR è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati giovanili maschili di eccellenza.
2. Dal 1° luglio 2026, sarà previsto un tesseramento ad hoc come Direttore Sportivo con obbligo di versamento di una quota di rinnovo annuale (01/07- 30/06) pari a **€200,00 per i Direttori Sportivi TOP** ed **€100,00 per i Direttori Sportivi JUNIOR**. Il mancato versamento della quota annuale di tesseramento, entro i termini previsti, determina la perdita della qualifica.
3. Dal 1° luglio 2026, ogni direttore Sportivo che intenda tesserarsi a favore di una affiliata, dovrà sottoscrivere un tesseramento gara con un contributo di **€200,00 per i Direttori Sportivi TOP** ed **€100,00 per i Direttori Sportivi JUNIOR**.
4. Il mancato tesseramento a favore di Società non determina la perdita della qualifica di Direttore Sportivo.
5. In merito al mancato rinnovo per uno o più anni della tessera da Direttore Sportivo, si applicherà la seguente normativa: nel limite massimo di quattro stagioni di mancato rinnovo, il sistema genererà una richiesta di pagamento comprensiva del pregresso, sovrattasse incluse. Superate le quattro stagioni sportive di mancato rinnovo i tesserati in qualità di Direttore Sportivo saranno considerati *"fuori ruolo"*. Al fine di regolarizzare la loro posizione ed essere riammessi nella qualifica di appartenenza dovranno presentare domanda di riammissione e versare un importo pari a quanto previsto per i contributi annuali vigenti al momento della richiesta, maggiorato di 4 volte, oltre alle sovrattasse, ed oltre all'importo dovuto per la tassa annuale di tesseramento, con l'impegno di partecipare ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP o dall'ADISP nell'anno di riattivazione della tessera.

6. La FIP riconoscerà i corsi che rilasceranno la qualifica di Direttore Sportivo. Tutti i corsi dovranno essere strutturati secondo i moduli predisposti ed approvati dalla stessa Federazione. **I corsi potranno essere organizzati dall'associazione riconosciuta ADISP (Associazione Direttori Sportivi), che per il lavoro di organizzazione e segreteria introiterà le quote di partecipazione dei corsisti aspiranti Direttori Sportivi, al fine dell'avviamento e della sostenibilità dell'associazione stessa oppure dal Settore Organizzazione Territoriale, omogeneizzandole e coordinandole con altre iniziative formative.**
7. Tutti i Direttori Sportivi hanno l'obbligo di frequentare un corso di aggiornamento previsto dalla FIP ogni anno.
8. La FIP organizzerà il corso di aggiornamento, anche avvalendosi della collaborazione di ADISP. Il corso si svolgerà due volte l'anno (maggio e settembre) in sede da stabilire. Il mancato aggiornamento annuale determina l'impossibilità di sottoscrivere un tesseramento gare.
9. Le qualifiche ottenute nei primi 6 mesi della stagione sportiva valgono per la stagione in corso e la successiva; ad esempio, frequento corso JUNIOR o TOP a settembre della stagione 2028/2029, la qualifica è valida per gli a.s.2028/2029 e 2029/2030. Pertanto, l'obbligo di aggiornamento partirà dalla terza stagione sportiva successiva all'acquisizione della qualifica.

DIRETTORI SPORTIVI TOP

1. Coloro che hanno svolto il corso fino ad oggi e sono presenti nell'elenco dei direttori (circa 500), sono Direttori Sportivi con qualifica TOP.
2. Dal 1° luglio 2026, sarà possibile acquisire la qualifica di Direttore Sportivo TOP esclusivamente frequentando corsi riconosciuti dalla FIP e strutturati secondo i moduli predisposti ed approvati dalla stessa Federazione.
3. Il Direttore Sportivo TOP deve aggiornarsi frequentando il corso giornaliero organizzato dalla FIP oppure alcuni tra i moduli che compongono il corso di formazione di Direttore Sportivo TOP.
4. **La quota annuale di tesseramento per i Direttori Sportivi TOP è pari a € 200,00 (periodo 01/07-30/06);**
5. **La quota di tesseramento gare a favore di una società affiliata per i Direttori Sportivi TOP è pari a € 200,00;**

DIRETTORI SPORTIVI JUNIOR

1. La qualifica di Direttore Sportivo Junior permette di sottoscrivere il tesseramento gare nei Campionati giovanili maschili e femminili.
2. La qualifica di Direttore Sportivo Junior si acquisisce frequentando un corso organizzato dalla FIP. **PER POTER ACCEDERE AL CORSO CHE RILASCI LA QUALIFICA DI DIRETTORE SPORTIVO JUNIOR E' OBBLIGATORIO ACQUISIRE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE DI PRIMO LIVELLO.**
3. La qualifica di Direttore Sportivo Junior si acquisisce anche frequentando alcuni dei moduli, individuati da FIP, che rilasciano la qualifica di Direttore Sportivo TOP.
4. **La quota annuale di tesseramento per i Direttori Sportivi JUNIOR è pari a € 100,00 (periodo 01/07-30/06),**
5. **La quota di tesseramento gare per i Direttori Sportivi JUNIOR a carico di una Società affiliata è pari a € 100,00.**

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E RUOLO DI ADISP

1. L'associazione riconosciuta ADISP (Associazione Direttori Sportivi) potrà organizzare i corsi di formazione per aspiranti Direttori Sportivi, sia TOP che JUNIOR, previa autorizzazione e riconoscimento da parte della FIP.
2. I corsi organizzati da ADISP dovranno seguire rigorosamente i moduli e i programmi predisposti ed approvati dalla Federazione Italiana Pallacanestro.
3. ADISP, per il lavoro di organizzazione, gestione amministrativa e segreteria dei corsi, introiterà direttamente le quote di partecipazione versate dai corsisti aspiranti Direttori Sportivi.
4. Le quote introitate da ADISP serviranno per l'avviamento e la sostenibilità economica dell'associazione, permettendole di svolgere le proprie attività istituzionali a supporto della categoria dei Direttori Sportivi.
5. La FIP manterrà la supervisione didattica e il controllo qualitativo sui corsi organizzati da ADISP, garantendo il rispetto degli standard formativi federali nonché l'integrazione e l'omogeneizzazione con altre iniziative di formazione.

DELIBERA N. 462/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65/2026, assunta dal Presidente federale in data 3 aprile 2026, con cui è stato stabilito di posticipare le serie degli ottavi di Play Off e del primo turno di Play Out di serie A2 femminile da 11-15-19 aprile a 15-19-22 aprile, esclusivamente per le squadre aventi atlete e/o tecnici convocati per il Torneo di Mannheim in programma dal 7 al 12 aprile 2026, fermo restando la programmazione dei turni successivi;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.65/2026 assunta dal Presidente federale in data 3 aprile 2026.

DELIBERA N. 463/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.70/2026, assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2026, con cui è stato stabilito di modificare la Formula della Fase Finale Nazionale del Campionato di Serie B femminile a.s.2025/2026 e il Capitolo VII contenuto nell'Appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.70/2026 assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2026.

DELIBERA N. 464/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.73/2026, assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2026, con cui è stata stabilita la modalità del sorteggio relativo alla determinazione del “Premio utilizzo atleti under” per le Società partecipanti al Campionato di Serie B Nazionale maschile a.s.2025/2026, disciplinato nel paragrafo 10.1 del Comunicato Ufficiale dei contributi a carico delle Società non professionistiche a.s.2025/2026;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.73/2026 assunta dal Presidente federale in data 21 aprile 2026.

DELIBERA N. 465/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.80/2026, assunta dal Presidente federale in data 16 maggio 2026, con cui è stato approvato, in applicazione dei Manuali per la concessione della Licenza rispettivamente al Campionato di Serie A2 maschile e al Campionato di Serie A1 femminile e condizioni per la permanenza nei relativi Campionati a.s.2026/2027, il funzionamento del Cloud federale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l’estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.80/2026 assunta dal Presidente federale in data 16 maggio 2026.

DELIBERA N. 466/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.56/2026 assunta dal Presidente federale in data 12 febbraio 2026, con cui è stato stabilito che la Fase Finale Nazionale del Campionato di Serie B Femminile a.s.2025/2026 si svolgerà a Codroipo (UD) e Latisana (UD) dall’8 al 14 giugno 2026;

vista la delibera n.70/2026 assunta dal Presidente federale in data 20 aprile 2026, sottoposta all’odierna riunione per la relativa ratifica, con cui sono state approvate la formula e le date di svolgimento della Fase Finale Nazionale del Campionato di Serie B Femminile a.s.2025/2026 ed è stato integrato il Capitolo VII contenuto nell’Appendice delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2025/2026;

<u>ritenuto</u>	necessario ottimizzare la gestione della competenza disciplinare mediante il ricorso ad un soggetto unico in luogo del modello collegiale, al fine di garantire massima efficienza procedurale e un sensibile contenimento dei costi di trasferta e soggiorno;
<u>considerato</u>	che la normativa vigente consente l'individuazione di un Commissario Unico per le omologazioni e l'adozione dei provvedimenti disciplinari;
<u>ravvisata</u>	l'urgenza di tutelare la regolarità del calendario della manifestazione, atteso che gli accoppiamenti delle fasi ad eliminazione diretta (previsti il 12-13-14 giugno) dipendono strettamente dai risultati conseguiti nella fase a gironi (8-9-10 giugno);
<u>ritenuto</u>	necessario, a tal fine, adottare la procedura di "rinuncia all'impugnativa" da parte di tutte le Società partecipanti all'evento;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Responsabile del Settore Agonistico;

DELIBERA

- di nominare l'Avvocato Heidi Biffoni quale Commissario Unico della Fase Finale Nazionale del Campionato di Serie B femminile a.s.2025/2026, che si svolgerà a Codoipo (UD) e Latisana (UD dall'8 al 14 giugno 2026.
- Di attribuire al Commissario Unico la competenza per l'omologazione delle gare e l'assunzione dei provvedimenti disciplinari, i quali saranno resi noti quotidianamente tramite Comunicato Ufficiale sottoscritto dal Commissario medesimo.
- Di approvare l'obbligo di rinuncia all'impugnativa per tutte le Società partecipanti alla manifestazione, secondo il testo standard in uso presso gli uffici della giustizia sportiva federale.

DELIBERA N. 467/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>viste</u>	la delibera n.75/2026, assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2026, con cui è stato approvato il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e le condizioni per la permanenza del Campionato a.s.2026/2027;
<u>letta</u>	la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro, pervenuta in data 4 maggio 2026, volta a modificare e integrare il Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e le condizioni per la permanenza del Campionato a.s.2026/2027;
<u>ritenute</u>	le proposte meritevoli d'accoglimento;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole della COMTEC;

DELIBERA

di approvare le modifiche e integrazioni al Manuale per la concessione della Licenza al Campionato di Serie A2 maschile e le condizioni per la permanenza al Campionato a.s.2026/2027, come da documento allegato che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N. 468/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- considerate le Disposizioni Organizzative Annuali e l'appendice a.s. 2025/2026 approvate con delibera n.408/2025 dal Consiglio federale nella riunione del 7 maggio 2025;
- vista la formula di svolgimento del Campionato di Serie A2 Femminile a.s. 2025/2026 riportata a pagina 22 dell'appendice delle Disposizioni Organizzative annuali a.s. 2025/2026 dove è stabilito: Titolo/Finale: Gruppo 15: Vincente Gruppo 13 vs. Vincente Gruppo 14; relativamente alla gara tra le due squadre promosse in Serie A1 Femminile:
- preso atto che tale partita non influisce sui verdetti e le dinamiche riguardanti la stagione sportiva 2026/2027;
- considerato inoltre che due società Basket Costa e Faenza Basket Project dovranno affrontare ulteriori impegni come le Finali Nazionali U15 dal 18 al 24 maggio a Cecina e Donoratico, la 3x3 Serie A1 il 23 e 24 maggio a Roseto degli Abruzzi, le Finali della Next Gen Under 19 dal 28 al 30 maggio a Trieste;
- vista la nota pervenuta dalla Lega Basket Femminile in data 19 maggio con la quale chiede la modifica della fase finale della formula del Campionato di Serie A2 Femminile non prevedendo la disputa della gara di finalissima per le motivazioni sopra esposte;
- ritenuta la richiesta meritevoli di accoglimento;
- acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Agonistico;

DELIBERA

di modificare la fase finale della formula del Campionato di Serie A2 Femminile, non prevedendo la disputa della gara di finalissima a.s. 2026/2027, così come riportato a pagina 22 dell'appendice delle Disposizioni Organizzative annuali a.s. 2025/2026: Titolo/Finale: Gruppo 15: Vincente Gruppo 13 vs. Vincente Gruppo 14, per le motivazioni di cui in premessa.

DELIBERA N. 469/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto il Regolamento 3x3 Italia Basket approvato con delibera n. 83/2021 del 29 gennaio 2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- vista altresì la propria delibera n.378/2026 assunta nella riunione del 25 marzo 2026 con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento 3x3 ITALIA BASKET;
- considerata l'esigenza di fornire maggiore chiarezza e trasparenza in merito alle annate ammesse alle competizioni giovanili 3x3, al fine di agevolare l'organizzazione dei tornei e la partecipazione delle squadre;
- ritenuto opportuno specificare nel Regolamento le annate ammesse per ciascuna categoria giovanile con riferimento all'anno sportivo 2026;

<u>considerata</u>	la necessità di uniformare il limite numerico della composizione delle rose delle squadre giovanili a quanto già previsto per il Circuito Elite senior, al fine di garantire coerenza normativa e di evitare che un numero eccessivo di atleti possa essere inserito nella medesima rosa di squadra, con conseguenti effetti distorsivi sulla regolarità delle competizioni;
<u>ritenuto</u>	necessario introdurre una disposizione che limiti il numero massimo di giocatori in rosa per le squadre partecipanti alle categorie giovanili U14, U16 e U18;
<u>vista</u>	l'opportunità di incentivare e valorizzare i Promoter che organizzano tornei giovanili di categoria Classic caratterizzati da un elevato numero di squadre partecipanti, quale elemento indicativo di un efficace lavoro di promozione e sviluppo del movimento 3x3 giovanile sul territorio;
<u>ritenuto</u>	pertanto opportuno riconoscere una premialità nel sistema di ranking per i tornei giovanili di categoria Classic che registrino l'iscrizione di almeno 12 squadre, al fine di stimolare la crescita quantitativa e qualitativa delle competizioni giovanili;
<u>rilevata</u>	altresì l'esigenza di precisare all'articolo 6.13 del Regolamento il divieto di partecipazione degli atleti di determinate annate, specificando espressamente che tale divieto si riferisce sia al Circuito Elite che al Circuito Classic, al fine di eliminare ogni possibile ambiguità interpretativa e garantire maggiore chiarezza applicativa della norma;
<u>valutate</u>	le proposte meritevoli di accoglimento perché coerenti con i fini istituzionali;

D E L I B E R A

di approvare, con effetto immediato, le modifiche all'art. 6.13, 9.2, 9.4 e 9.10 del Regolamento 3x3 Italia Basket come di seguito riportato:

REGOLAMENTO 3X3 ITALIA BASKET

1. DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- 1.1. Il 3x3 è una modalità della disciplina sportiva del basket con un solo canestro giocata da tre (3) atleti e un (1) sostituto per ogni squadra.
- 1.2. La FIP è riconosciuta dal CONI e dalla FIBA come unica rappresentante dello sport della pallacanestro 3x3 svolta al coperto o sui campi all'aperto in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
- 1.3. Qualsiasi atleta, regolarmente tesserato, indipendentemente dalla nazionalità, età e sesso può partecipare alle competizioni 3x3 approvate dalla FIP. Gli atleti sono liberi di formare squadre e di partecipare alle competizioni FIP 3x3 salvo eventuali restrizioni stabilite dalla FIP.
- 1.4. Il Promoter è colui che aderisce ai Regolamenti federali per organizzare Tornei e/o eventi 3x3.
- 1.5. Nell'ambito dell'attività 3x3 riconosciuta dalla FIP è concesso ai Promoter, su base contrattuale, il diritto di utilizzare il logo federale quale attestazione della approvazione da parte della FIP. La FIP emetterà norme specifiche sull'uso del logo federale.
- 1.6. La FIP ha l'autorità di organizzare, sanzionare e controllare le competizioni 3x3 riconosciute in tutto il territorio nazionale.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 2.1. Il presente Regolamento, salvo diversa ed espressa previsione, si applica a tutte le competizioni ufficiali FIP 3x3.

3. CATEGORIE ATLETI 3X3

- 3.1 Gli atleti partecipanti ai Campionati under 14, under 16 e under 18, e/o secondo quanto indicato annualmente nelle Disposizioni Organizzative, deliberate dal Consiglio federale, sono considerati atleti giovanili.
- 3.2 Gli atleti di età superiore che non rientrano nelle categorie di cui al punto 1 sono considerati atleti OPEN.

4. TEAM MANAGER

- 4.1 Il Team Manager della squadra è un soggetto autorizzato dagli atleti ad agire per conto della squadra nei confronti della FIP.
- 4.2 Il Team Manager può essere un atleta della squadra o una terza persona tesserata a qualsiasi titolo per la FIP.

5. COMPETIZIONI

- 5.1 Le Competizioni Ufficiali FIP 3x3 sono le seguenti:
- a) Il Circuito 3x3 Italia ed i Tornei ammessi allo stesso;
 - b) I Tornei giovanili nazionali Under 18, under 16, under 14 maschile e femminile;
 - c) Ogni ulteriore ed eventuale competizione che la FIP si riserva di riconoscere come competizione ufficiale.
- 5.2 Tutte le competizioni riconosciute dalla FIP sono giocate, in linea di principio, ogni anno. La FIP, a propria discrezione, può decidere di far svolgere le competizioni con cadenze differenti.
- 5.3 Nelle competizioni riconosciute dalla FIP, nei limiti del possibile, le squadre devono svolgere un minimo di due (2) partite al giorno e le squadre devono osservare un'interruzione minima della durata di una
(1) partita tra due (2) partite.
- 5.4 L'uso di palloni 3x3 approvati dalla FIP è obbligatorio per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.5 Le competizioni riconosciute dalla FIP saranno dirette esclusivamente da arbitri federali all'uopo designati.
- 5.6 La FIP rimanda al regolamento tecnico del gioco e alle norme del campo di gioco 3x3 della FIBA per tutto quanto riguarda le Regole 3x3 ufficiali del gioco, che sono obbligatorie per tutte le competizioni FIP 3x3.
- 5.7 La FIP si riserva di emanare regole particolari per taluni Tornei; in tal caso provvederà ad una apposita comunicazione.

6. CIRCUITO 3x3 ITALIA (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 6.1 Il Circuito 3x3 ITALIA è composto dal Circuito ELITE e dal Circuito CLASSIC. Ciascun Circuito è una rete di Tornei Open maschili e femminili 3x3, di differente livello tecnico ed organizzativo, svolti dalla FIP e/o dai

- Promoter che aderiscono al Circuito 3x3 ITALIA della FIP.
- 6.2 Il presente Regolamento contiene le disposizioni specifiche per il Circuito 3x3 ITALIA. In caso di conflitto o contrasto, si applicano le seguenti fonti normative in ordine gerarchico:
- a) Statuto FIP;
 - b) il presente Regolamento;
 - c) altre regole, regolamenti o decisioni della FIP che riguardano specificamente il 3x3.
- 6.3 L'adesione al Circuito 3x3 ITALIA è aperto ad ogni Promoter che intenda praticare attività 3x3 nell'ambito federale secondo le modalità ed i tempi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.4 Con l'adesione al Circuito, i Promoter accettano i termini e le condizioni del presente Regolamento, dello Statuto federale ed i Regolamenti e delibere FIP.
- 6.5 Il Circuito 3x3 ITALIA si svolge orientativamente da maggio ad agosto e prevede lo svolgimento dei Tornei 3x3 riconosciuti dalla FIP e culminerà con un Torneo Finale con cui si assegnerà il titolo di Campione del Circuito 3x3 ITALIA Open maschile e femminile.
- 6.6 Le squadre si qualificano per la Finale del Circuito 3x3 ITALIA Open maschile e femminile:
- a) Vincendo un torneo Master del Circuito ELITE. (Chi vince un Torneo MASTER avrà un pass per le Finals partecipando ad almeno altri 4 Tornei Master; in caso contrario perderà il pass e sarà sostituita dalla migliore squadra non qualificata del Ranking). Se la vincente del Torneo MASTER dovesse essere una squadra già qualificata alle Finals, si aggiungerà un accesso in più tramite Ranking;
 - b) tramite Ranking, vedi punto 7.5 del presente Regolamento;
 - c) tramite Torneo di qualificazione, riconosciuto od organizzato dalla FIP, svoltosi nei giorni precedenti alle Finals.
- 6.7 Una squadra può iscriversi in qualsiasi Torneo nel corso della stagione.
- 6.8 L'iscrizione della squadra potrà avvenire attraverso il software messo a disposizione dalla FIP secondo tempi e modi stabiliti annualmente dal Consiglio federale.
- 6.9 La FIP potrebbe non consentire ad una squadra l'uso di un nome che non rispetti le regole federali o a sola discrezione di FIP. Sono vietati i nomi controversi o nomi che secondo il parere di FIP possono essere mal interpretati o contrari al senso pudico.
- 6.10 Le squadre possono avere fino ad un massimo di N°7 giocatori in rosa nel corso del Circuito Elite. Il mancato rispetto del limite della rosa sarà sanzionato come indicato al punto 14.7.
- 6.11 Le squadre non possono cambiare atleti durante il Torneo.
- 6.12 La squadra partecipante ad un Torneo del Circuito 3x3 ITALIA deve essere composta da un minimo di 3 fino ad un massimo di 4 atleti.
- 6.13 Non è ammessa la partecipazione al Circuito Elite e al circuito Classic dell'atleta nato negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. Qualora l'atleta dovesse partecipare, la gara verrà omologata con il risultato di 21-0 a sfavore della squadra che lo ha utilizzato.
- 6.14 Ogni singolo atleta che partecipa ad un Torneo del Circuito ELITE dovrà svolgere il resto dei Tornei dello stesso Circuito solo con la medesima squadra.
- 6.15 Non esistono vincoli di roster per i tornei del Circuito CLASSIC.

- 6.16 Il Challenger delle Finals e le Finals sono considerate parte del Circuito ELITE, pertanto un atleta che ha partecipato ad entrambi i Circuiti con squadre diverse sarà considerato del roster della squadra con cui ha partecipato al Circuito ELITE.
- 6.17 Un atleta potrà partecipare ad un Torneo con una sola squadra.
- 6.18 Una squadra potrà partecipare ad un Torneo con una sola iscrizione.
- 6.19 Eventuali violazioni potranno essere anche segnalate da squadre o promoter entro 7 giorni dalla data della fine del Torneo nel quale sono state commesse. Trascorsi i termini per la segnalazione, i risultati del Torneo si intendono acquisiti e non più modificabili.

7. RANKING (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 7.1 Il Ranking 3X3 FIP è la classifica di tutte le squadre partecipanti al Circuito 3x3 ITALIA sulla base dei punti acquisiti nel corso dell'anno.
- 7.2 Sarà stilato un ranking 3x3 FIP relativo al circuito ELITE ed un ranking 3x3 FIP relativo al Circuito CLASSIC.
- 7.3 Il Ranking 3X3 FIP non esclude il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.
- 7.4 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi a fasi finali di competizioni 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.
- 7.5 Il Ranking del Circuito ELITE determina l'accesso alle Finals di 7/8 squadre maschili (in base al numero di Master organizzati) e 3/4 femminili; gli altri pass di accesso alle Finals sono assegnati alle squadre vincitrici dei Tornei Master (n.6 o 7 posti, ferma restando la condizione di cui al punto 6 e alle squadre qualificate dal Challenger del giorno precedente le Finals (n. 2 posti).
- 7.6 Il Ranking del Circuito CLASSIC determina l'accesso alle Finals CLASSIC di 8 squadre maschili per determinare la squadra vincente del Circuito 3x3 CLASSIC che si qualificherà anche al Challenger delle Finals del Circuito ELITE.
- 7.7 Nel caso in cui la squadra vincente del Circuito CLASSIC si ritirasse, rinunciasse o fosse esclusa per qualsivoglia motivo dalla FIP, l'accesso al Challenger delle Finals del Circuito ELITE sarà assegnato alla migliore non qualificata delle Finals CLASSIC.
- 7.8 Nel caso in cui una squadra qualificata al Challenger delle Finals rinunciasse o fosse esclusa per qualsivoglia motivo dalla FIP, l'accesso al Challenger delle Finals sarà assegnato alla migliore non qualificata tramite ranking ELITE e nel caso in cui non ci fossero squadre con i requisiti minimi per qualificarsi, andrà alla migliore non qualifica delle Finals CLASSIC.
- 7.9 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.
- 7.10 Per poter essere presente nel Ranking di Squadra è necessario partecipare a minimo n.5 Tornei del Circuito 3X3 FIP cui si vuole partecipare.
- 7.11 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

CIRCUITO ELITE		
RANKING PER SQUADRA		
Posizione	MASTER	TOP
1	3330	1970
2	2600	1540
3	2160	1385
4	1920	1230
5 a 8	1260	645
9 a 16	960	370
17 a 32	480	190

CIRCUITO CLASSIC	
RANKING SQUADRA	
Posizione	CLASSIC
1	1000
2	750
3	650
4	600
5 a 8	300
9 a 16	150
17 a 32	50

8. PROMOTER

- 8.1 Il Promoter è colui che con la propria organizzazione di mezzi e personale, e a proprie spese, dovrà garantire/realizzare/gestire il singolo Torneo 3x3 aderente al Circuito 3x3 ITALIA.
- 8.2 Il Promoter può essere esclusivamente una Società affiliata alla FIP.
- 8.3 Il Promoter organizzatore dei Tornei, sotto la direzione tecnica della FIP, provvederà agli obblighi organizzativi previsti, in base alla tipologia del Torneo che intende organizzare.
- 8.4 Il Promoter che desidera partecipare al Circuito 3x3 ITALIA deve confermare la propria adesione sottoscrivendo l'apposita convenzione con la FIP o con il mandatario della FIP e affiliarsi alla FIP secondo i criteri previsti dallo statuto federale.
- 8.5 La convenzione avrà contenuti differenti in base alla tipologia del Torneo che il Promoter intende organizzare.
- 8.6 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter sarà autorizzato a ricevere le chiavi di accesso necessarie per operare con il software federale ed organizzare il proprio Torneo.
- 8.7 La FIP si riserva di prevedere ulteriori requisiti di adesione oltre quelli normati nel presente Regolamento.
- 8.8 Ogni Torneo 3x3 riconosciuto dalla FIP ricade sotto la responsabilità del Promoter che lo organizza.
- 8.9 Ogni Torneo 3x3 riconosciuto dalla FIP potrà avere un proprio regolamento che comunque non può risultare in contrasto con il presente Regolamento e con le decisioni assunte dalla FIP. In caso di contrasto tra le norme si intendono prevalenti le regole e le decisioni FIP.
- 8.10 I Tornei organizzati dai Promoter aderenti al Circuito 3x3 ITALIA saranno suddivisi in 3 fasce in funzione di una serie di requisiti/servizi minimi da soddisfare che saranno annualmente definiti dal Consiglio federale.
- 8.11 Con la sottoscrizione della convenzione di adesione al Circuito 3x3 ITALIA, il Promoter si impegna a rispettare incondizionatamente lo Statuto ed i Regolamenti della FIP, nonché le decisioni di tutti i suoi organi, purché assunte nel rispetto delle proprie competenze.
- 8.12 Il Promoter dovrà verificare che tutti gli atleti partecipanti al proprio Torneo abbiano l'idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità.

9. TORNEI 3X3 CATEGORIA GIOVANILE (UNDER 18, 16, 14)

9.1 Salvo diversa e specifica disposizione, la FIP organizza il Circuito U18, 16, 14 di 3x3 maschile e femminile.

9.2 Le annate ammesse, i termini di iscrizione e gli eventuali contributi per le fasi nazionali di ciascuna categoria saranno stabilite annualmente dal Consiglio federale. **Per l'anno 2026 le annate ammesse sono:**

- U18: 2008-2009, ammessi 2010

- U16: 2010-2011, ammessi 2012

- U14: 2012-2013

9.3 Ogni squadra è tenuta a partecipare con 4 atleti per ogni categoria a cui è iscritta.

9.4 **Le squadre partecipanti alle categorie giovanili U14, U16 e U18 maschile e femminile possono avere fino ad un massimo di N°7 giocatori in rosa nel corso della stagione;**

9.5 Ogni Comitato Regionale dovrà definire un ranking 3x3 FIP relativo a ciascuna categoria giovanile che raccolga i punti acquisiti con la partecipazione ai Tornei 3x3 riconosciuti dal Comitato Regionale e/o inseriti nel calendario del Circuito 3x3 FIP.

9.6 Il Ranking 3X3 FIP non esclude il sistema di ranking determinato da FIBA, che si aggiorna automaticamente sul portale FIBA con l'assegnazione di punteggi a squadre e atleti.

9.7 Il Ranking 3X3 FIP è utilizzato, tra le altre cose, per definire gli accessi alle finali regionali 3x3 FIP stabilendo una data iniziale ed una data finale per poter accumulare punti.

9.8 Il Ranking 3x3 FIP è esclusivamente un ranking di squadra.

9.9 I punti ranking vengono assegnati in base alla regione in cui si svolge il torneo, indipendentemente dalla provenienza della squadra partecipante e dei loro atleti.

9.10 **Per i tornei di categoria Classic del circuito giovanile che presentino un numero di squadre iscritte pari o superiore a 12, viene riconosciuto un incentivo pari al 50% in più rispetto ai punteggi standard previsti dalla tabella di cui al punto 9.11**

9.11 I punteggi assegnati che andranno a comporre il Ranking 3x3 FIP sono di seguito elencati:

CIRCUITO GIOVANILE				
RANKING PER SQUADRA				
POSIZIONE	MASTER	TOP	CLASSIC	COMITATO REGIONALE
1	3330	1970	990	3330
2	2600	1540	770	2600
3	2160	1385	690	2160
4	1920	1230	620	1920
5 a 8	1260	645	330	1260
9 a 16	960	370	190	960
17 a 32	480	190	90	480

10. ATTIVITA' COLLATERALI

- 10.1 Le Competizioni 3x3 riconosciute dalla FIP possono prevedere, con norme autonome, competizioni collaterali quali ad esempio:
- a) Gara di tiro;
 - b) Gara delle schiacciate;
 - c) Skill challenge.
- 10.2 Ciascun Promoter può regolamentare autonomamente le competizioni collaterali. In assenza di regolamentazione si rimanda a quanto previsto dai Regolamenti FIBA.

11. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MAGGIORENNI (del. n.114/2021 P.F. 01/06/2021)

- 11.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP mediante la procedura prevista dai Regolamenti.
- 11.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 11.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare da un minimo di tre (3) fino ad un massimo di quattro (4) atleti per ogni Torneo.
- 11.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati nel corso del Torneo.
- 11.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 11.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP.
- 11.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3.
- 11.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
- 11.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 11.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 11.11 Il tesseramento 3x3 può essere soggetto ad un contributo previsto dal Consiglio federale.
- 11.12 L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 11.13 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

12. TESSERAMENTO 3X3 ATLETI MINORENNI

- 12.1 Gli atleti che intendono partecipare alle competizioni ufficiali FIP 3x3 devono essere tesserati alla FIP.
- 12.2 Il tesseramento dovrà perfezionarsi entro e non oltre l'inizio del Torneo cui intende partecipare l'atleta.
- 12.3 Ogni squadra partecipante ad una competizione ufficiale 3x3 FIP, salvo diversa ed espressa disposizione, deve registrare quattro (4) atleti per ogni Torneo.
- 12.4 Le squadre non possono sostituire gli atleti tesserati nel corso del Torneo.
- 12.5 Con il tesseramento, l'atleta accetta le norme statutarie e regolamentari della FIP e le disposizioni da questa emanate.
- 12.6 Gli atleti che sono tesserati con una Affiliata FIP per svolgere attività 5c5 possono partecipare a qualunque competizione ufficiale 3x3 FIP sottoscrivendo un tesseramento 3x3 con la medesima Affiliata con cui sono tesserati per il 5c5.
- 12.7 Gli atleti non tesserati a favore di Affiliate FIP possono sottoscrivere un tesseramento 3x3 con una qualsiasi Affiliata FIP.
- 12.8 Il tesseramento 3x3 non determina alcun vincolo sportivo.
- 12.9 Il tesseramento 3x3 si scioglie automaticamente al 30 settembre di ogni anno, può essere perfezionato in ogni momento dell'anno e non può essere oggetto di trasferimento tanto a titolo definitivo che temporaneo.
- 12.10 Il tesseramento 3x3 non è legato ad alcuna premialità e non dà diritto a premi di formazione.
- 12.11 L'atleta, comunque non in regola con le norme federali, non può partecipare a competizioni ufficiali 3x3 FIP.
- 12.12 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

13. CERTIFICATI DI IDONEITÀ ALLA PRATICA SPORTIVA

- 13.1 Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
- 13.2 L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, l'atleta non deve svolgere attività sino a quando non venga dichiarato idoneo.
- 13.3 L'atleta maggiorenne, tesserato solo 3x3, ha l'obbligo di presentare un certificato di idoneità agonistica in corso di validità all'atto del tesseramento. Qualora richiesto, deve inserirle obbligatoriamente tale certificazione nella procedura prevista dal software federale.
- 13.4 Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Affiliata è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento 3x3 dell'atleta, l'esistenza agli atti dell'Affiliata della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa all'atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.

- 13.5 L'atleta non può partecipare ad attività 3x3 FIP dal momento della dichiarazione di inidoneità, o se privo della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
- 13.6 Con il tesseramento, l'atleta autorizza la FIP a ricevere e trattare ai fini di legge la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva.
- 13.7 Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP che si richiama integralmente, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 del Regolamento di Giustizia.

GIUSTIZIA

14. SANZIONI

- 14.1 Tutti i tesserati partecipanti ad eventi 3x3 FIP sono soggetti alla giustizia federale.
- 14.2 La violazione di disposizioni del presente Regolamento costituisce infrazione disciplinare.
- 14.3 Il ritiro di una squadra dal Torneo senza giustificato motivo comporta i seguenti effetti:
 - a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati;
 - b) Perdita di qualsiasi premio accumulato durante quella stagione e ancora non percepito.
- 14.4 La FIP si riserva il diritto di sostituire una squadra in qualsiasi momento se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che questa squadra possa ritirarsi.
- 14.5 Una squadra squalificata non otterrà punti Ranking nell'evento e perderà qualsiasi premio in denaro maturato nel Torneo stesso.
- 14.6 La FIP può irrogare la sanzione anche se la violazione è stata commessa da un solo membro della squadra.
- 14.7 La violazione relativa al limite previsto degli atleti in rosa del Circuito ELITE (7) comporta i seguenti effetti per la squadra nel corso del Torneo nel quale è avvenuta la violazione stessa:
 - a) Perdita di tutti i punti Ranking guadagnati nel corso del Torneo stesso;
 - b) Perdita dell'eventuale premio ottenuto nel corso del Torneo stesso.
- 14.8 La FIP può vietare qualsiasi indumento visibile dall'atleta per giocare che possa ragionevolmente essere interpretato come contrario al decoro, all'immagine e ai valori della FIP, come sancito nel Codice Etico. L'Atleta è tenuto a chiedere l'approvazione FIP per qualsiasi abbigliamento che desidera indossare nel corso del Torneo, salvo quelli espressamente previsti.
- 14.9 Per le norme relative all'abbigliamento si rimanda a quanto previsto dai regolamenti FIBA 3x3.
- 14.10 Le sanzioni a carico dei Promoter per eventuali violazioni alle norme del presente regolamento e dei Regolamento federali sono previste all'interno delle convenzioni sottoscritte per perfezionare l'adesione alla FIP.
- 14.11 Le punizioni di squalifica che non possono essere scontate nel corso dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate nello stesso genere di manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione.

15. SQUALIFICA

15.1 La squalifica consiste nel divieto di svolgere attività federale diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, per un determinato numero di gare dello stesso Torneo o di altro Torneo ufficiale.

15.2 La squalifica è applicabile solamente agli atleti.

16. INIBIZIONE

16.1 L'inibizione consiste nel divieto di svolgere attività federale e sociale per un periodo non superiore a cinque anni.

17. RADIAZIONE

17.1 La radiazione consiste nella cancellazione dall'elenco dei tesserati, con conseguente divieto di partecipare sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della FIP.

18. COMPORTAMENTI DEGLI ATLETI O TEAM MANAGER NEI CONFRONTI DEGLI ARBITRI E/O UFFICIALI DI CAMPO E/O DEI TESSERATI DELLA SQUADRA AVVERSARIA

18.1 I comportamenti dei tesserati nei confronti degli arbitri ed Ufficiali di Campo, sono descritti di seguito:

a) Comportamento

I. offensivo, SQUALIFICA PER DUE GARE DEL TORNEO;

II. minaccioso o intimidatorio, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO;

III. violento a livello di tentativo di aggressione, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI.

IV. sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI E PERDITA DI TUTTI I PUNTI ACQUISITI NEL RANKING.

b) Atti di violenza nei confronti degli arbitri ed ufficiali di campo:

I. qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO;

II. qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI;

III. qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno dei tesserati CIA o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.

18.2 I comportamenti degli atleti e del Team manager, nei confronti dei tesserati della squadra avversaria sono così sanzionati:

a) Comportamento:

I. offensivo, SQUALIFICA PER DUE GARE DEL TORNEO;

II. minaccioso e/o intimidatorio e/o violento a livello di tentativo, SQUALIFICA PER LE RESTANTI

GARE DEL TORNEO;

- III. sputi che colpiscono direttamente l'arbitro, SQUALIFICA PER LE RESTANTI GARE DEL TORNEO E INIBIZIONE PER 30 GIORNI E PERDITA DI TUTTI I PUNTI ACQUISITI NEL RANKING.
- b) Atti di violenza:
- I. qualora non sia derivato alcun danno e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE FINO A UN ANNO;
 - II. qualora ne sia derivato un danno lieve e non sia stata impedita la regolare prosecuzione della gara: INIBIZIONE DA UN ANNO A TRE ANNI;
 - III. qualora ne sia conseguito un danno grave ad uno degli arbitri o l'impedimento della prosecuzione dell'incontro: INIBIZIONE DA TRE ANNI A CINQUE ANNI. Nei casi di particolare gravità la RADIAZIONE.
- 18.3 Costituiscono atti di violenza tutte le esplicazioni di energia fisica da cui derivi una coazione personale (schiacci, pugni, calci, spinte, lancio di oggetti contundenti o qualsiasi altra azione idonea a cagionare un'alterazione dell'equilibrio fisico, una sensazione dolorosa ovvero una lesione personale).

19. COMMISSIONE ESECUTIVA, COMMISSARI

- 19.1 Tutti i Tornei del Circuito 3x3 ITALIA sono diretti da una Commissione Esecutiva nominata in campo composta dall'arbitro con maggiore anzianità di attività con funzioni di Presidente, da un Ufficiale di campo con funzione di componente (qualora non sia presente un ufficiale di campo regolarmente designato dagli Organi federali preposti, il secondo componente sarà il secondo arbitro con maggiore anzianità di attività e dal Promoter (componente del direttivo della Società organizzatrice) con funzioni di terzo componente.
- 19.2 Per gli effetti del Torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.
- 19.3 La Commissione Esecutiva in campo è competente ad irrogare sanzioni secondo il presente Regolamento.
- 19.4 La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del Torneo.
- 19.5 Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del Torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva deve rimettere gli atti al Tribunale federale. Restano ferme le sanzioni che hanno effetto solo nell'ambito del Torneo.

20. RECLAMI GIURIA D'APPELLO

- 20.1 All'inizio di ogni Torneo verrà nominata una Giuria d'Appello, costituita dai rappresentanti delle squadre impegnate, fino ad un massimo di cinque componenti effettivi e due supplenti scelti dagli stessi.
- 20.2 Compito della Giuria d'Appello è di giudicare inappellabilmente ogni ricorso contro le decisioni della Commissione Esecutiva che abbiano effetto limitatamente al Torneo.
- 20.3 I componenti della Giuria d'Appello, le cui squadre fossero interessate al ricorso in discussione non possono far parte della Giuria chiamata a giudicarlo e saranno sostituiti dai supplenti ove nominati. In mancanza, la Giuria d'Appello è composta dagli altri componenti effettivi. In caso di mancato accordo, la Giuria d'Appello è presieduta dal componente più anziano d'età.

DELIBERA N. 470/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l' art. 5 del Regolamento Sanitario;

considerata la propria delibera n. 283/2026 assunta nella riunione del 22 gennaio u.s., con la quale è stato approvato l'elenco dei Medici dello Staff Sanitario dei Settori Squadre Nazionali Maschili e Femminili e Squadre Nazionali 3x3 per l'anno 2026;

ravvisata la necessità di integrare il suddetto elenco a fronte delle maggiori attività previste al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria delle squadre nazionali;

visto il nominativo proposto dal Medico Federale, Dott. Roberto Ciardo, per ricoprire tale incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

valutato positivamente il profilo professionale proposto;

DELIBERA

di integrare l'elenco dei medici dei Settori Squadre Nazionali maschili e femminili e del Settore 3x3 per l'anno 2026, di cui alla delibera n. 283/2023 Consiglio federale del 22 gennaio 2026, con il seguente nominativo:

MEDICO		
1	RAPISARDA	Gianvito

DELIBERA N. 471/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la delibera n.78/2026 assunta dal Presidente federale il 30 aprile 2026 con la quale è stata modificata la formula della Jr. NBA FIP Schools League 2026 – FINAL EVENT;

condivise le motivazioni e l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 78/2026 assunta dal Presidente federale in data 30 aprile 2026

DELIBERA N. 472/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 64/2026, assunta dal Presidente federale in data 31 Marzo 2026, con la quale è stata accolta l'istanza avanzata dalla Società New Minibasket Isernia (cod. Fip 055844) consentendo la partecipazione dell'atleta Matteo Anastasio Carlomagno, nato il 31.01.2010, alla fase finale del Campionato Under 17 Gold;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 64/2026, assunta dal Presidente federale in data 31 Marzo 2026.

DELIBERA N. 473/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.71/2026, assunta dal Presidente federale in data 20 Aprile 2026, con la quale è stata accolta l'istanza avanzata dalla Società A.D. Valbelluna Basket (cod. Fip 050912) consentendo il tesseramento dell'atleta Fabio Anselmi nato il 12.10.1996;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 71/2026, assunta dal Presidente federale in data 20 Aprile 2026.

DELIBERA N. 474/2026

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dall'atleta Paolo Di Francesco nato il 31.12.1998 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;

vista l'istanza avanzata dall'atleta Manuel Torrisi nato il 24.09.2001 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;

vista l'istanza avanzata dall'atleta Riccardo Scaramuccia nato il 21.04.2007 con la quale chiede il riconoscimento della Formazione italiana;

vista l'istanza avanzata dalla Società A.S. Dil. Vasto Basket (cod .Fip 001584) partecipante al Campionato B Interregionale, con cui richiede l'attribuzione della Formazione Italiana all'atleta Goran Oluic nato il 29.09.1988;

letto l'articolo 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale sancisce "Si intende di Formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive, inserito in lista elettronica in almeno 14 gare di Campionato Giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato Giovanile;

<u>verificato</u>	che tutti gli istanti non hanno possibilità di prendere parte a Campionati Giovanili o di ultimare il percorso per il raggiungimento della Formazione Italiana;
<u>considerato</u>	che la particolarità della situazione possa consentire, nel caso specifico, di riconoscere lo status di atleti di Formazione Italiana in parziale deroga ai requisiti prescritti dalla norma sopra citata, purché nel rispetto del principio di parità competitiva;
<u>acquisiti</u>	i pareri favorevoli dei Presidenti dei Comitati Regionali;

DELIBERA

l'accoglimento parziale, in deroga all'art. 23 del Regolamento Esecutivo Tesseramento, delle istanze in premessa, con attribuzione, a partire dal 1° Luglio 2026, del requisito della Formazione Italiana agli atleti: Manuel Torrisi nato il 24.09.2001, Paolo Di Francesco nato il 31.12.1998, Riccardo Scaramuccia nato il 21.04.2007 e Goran Oluic nato il 29.08.1988.

DELIBERA N. 475/2026

Il Consiglio federale,

<u>visti</u>	lo Statuto e i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera n.369/A del 16 luglio 2019, con la quale il Consiglio federale avviò il processo di profonda trasformazione informatica dell'infrastruttura federale, affidando alla società FHOSTER S.r.l. le attività progettuali di evoluzione digitale;
<u>richiamata</u>	la nota presentata dal Segretario Generale in occasione della seduta consiliare del 25 marzo 2026, con la quale è stata offerta al Consiglio federale una puntuale e documentata ricognizione dei risultati conseguiti nel corso dell'intero percorso di digitalizzazione federale, illustrando, tra i principali traguardi raggiunti: la progressiva migrazione dalla piattaforma FOL al sistema MyFIP e il prossimo rilascio della procedura di tesseramento digitale;
<u>considerata</u>	la delibera che viene presentata nella odierna seduta che propone l'approvazione delle disposizioni organizzative annuali per l'a.s.2026/2027;
<u>preso atto</u>	che la procedura di tesseramento digitale viene regolamentata da un documento separato dalle D.O.A. denominato "Regolamento per il tesseramento digitale degli atleti dilettanti FIP" e che è opportuno conferire mandato alla commissione carte federali affinché armonizzi i Regolamenti federali vigenti alle nuove procedure di tesseramento digitale;
<u>ritenuto</u>	il Regolamento per il Tesseramento Digitale degli Atleti Dilettanti FIP, nel testo allegato alla presente deliberazione, meritevole di approvazione in quanto strumento normativo interno coerente con l'evoluzione digitale della Federazione avviata con la delibera n.369/A del 16 luglio 2019 nonché dello Statuto federale e dei Regolamenti applicativi vigenti;
<u>attestato</u>	che il DPO della FIP ha formalmente prodotto e presentato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati riferita ai trattamenti eseguiti nelle procedure di tesseramento digitale;
<u>valutata</u>	la DPIA di cui sopra meritevole di formale presa d'atto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di accountability di cui all'art. 5, par. 2, del GDPR, con conseguente conservazione del documento agli atti federali;
<u>consolidato</u>	che il contenuto del Regolamento del tesseramento digitale atleti dilettanti e la DPIA per il trattamento dati della procedura di tesseramento digitale, allegati alla presente delibera, costituiscono parte sostanziale della deliberazione consiliare;

D E L I B E R A

di approvare il Regolamento per il Tesseramento Digitale degli Atleti Dilettanti FIP, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale entra in vigore il 1° luglio 2026 ai sensi del suo art.42, con contestuale abrogazione di tutte le disposizioni previgenti incompatibili;

di prendere atto della Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), del parere in merito alla firma elettronica e riguardo la procedura di tesseramento illustrata nel Regolamento allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, disponendone la conservazione agli atti;

di conferire mandato agli Uffici federali affinché armonizzino i Regolamenti federali vigenti alle nuove procedure di tesseramento digitale.

DELIBERA N. 476/2026

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell’11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l’applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- recepite le novità introdotte dal D.lgs 139/2015 e revisione dei Principi Contabili (OIC);
- ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Bilancio Consuntivo d’esercizio 2025, che espone una perdita d’esercizio di €. 521.768,17 con la quale propone l’utilizzo della Riserva Indivisibile come segue:
- quanto a € 521.768,17 per ripianare il risultato d’esercizio negativo;
 - quanto a € 100.000,00 per adeguamento del fondo di dotazione 2026.
- acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio Consuntivo d’esercizio 2025, nella stesura di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, corredato dalla relazione del Presidente Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della società di revisione indipendente, per essere sottoposto all’approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
- di utilizzare la Riserva Indivisibile per:
 - ripianare il risultato d’esercizio negativo di € 521.768,17;
 - adeguare il fondo di dotazione di € 100.000,00.

DELIBERA N. 477/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- viste le delibere della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 e n. 433 del 19 dicembre 2018 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio e le modalità ed i termini;
- vista la comunicazione del Coni prot.n.3136 dell'11.05.2026 con la quale informa che la Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 21.04.2026, con provvedimento n.131, ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2026;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2026 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2026;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2026;

DELIBERA

- di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2026 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N. 478/2026

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminate le istanze presentate dalle Società in elenco in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 175 del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico;
- vista la relazione dell'Ufficio Affiliazioni con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che le istanze rispondono ai requisiti dell'art. 175 del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il *cambio di assetto giuridico*, a norma dell'articolo 175 del Regolamento Organico, delle Società indicate nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DENOMINAZIONE	DA	A	CAMP
039314	G.S.DIL. ROSTA	ANR	SRL	DR1
033147	POLISPORTIVA SIECI ASD	ANR	ASR	ND
055656	LIONS ACADEMY CORIANO SSDARL	ANR	SRL	DR2
023196	U.S. NERVIANESE PUNTOEBASKET SSDRL	ANR	SRL	B INT
001107	MONTEBELLUNA BASKET A. DIL.	ANR	SRL	B INT
100676	APD VIRTUS MATERA GROUP 2016	ANR	SRL	B INT
000407	A.S.D. PALLACANESTRO TREVISO	ASD	SRL	U15

20 maggio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Maurizio Bertea*

IL PRESIDENTE
F.to *Giovanni Petrucci*